SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 253**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 ottobre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1992, n. 418.

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un contruibuto compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attività istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per gli affari sociali, del tesoro e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1993.

2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali decadono dalla carica a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, provvede, a decorrere dalla stessa data e, comunque, non oltre il 15 gennaio 1993, con proprio decreto, al rinnovo degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso articolo 1, da espletarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1992, e che non abbiano raggiunto il settantesimo anno di eta. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbia proceduto ad accorpamenti delle unità sanitarie locali, la nomina dell'amministratore straordinario è effettuata direttamente dalla regione in deroga alle modalità previste dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, scegliendo il nominativo dal predetto elenco. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991.

3. Agli amministratori delle unità sanitarie locali sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione o dalla provincia autonoma in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. L'indennità di carica dei componenti dei comitati dei garanti resta fissata nelle misure vigenti.

5. Nelle unità sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991 hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire duecento miliardi, il collegio dei revisori dei conti è integrato da altri due membri, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, e l'altro

nominato dalla regione. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata dalla regione o dalla provincia autonoma in misura pari al 10 per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale. Al presidente di detto collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. La maggiore spesa derivante dal presente comma trova compensazione nelle minori spese derivanti dal comma 7.

6. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

7. Nei rapporti con le farmacie e le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento l'unità sanitaria locale incaricata del pagamento del corrispettivo e non quella territorialmente competente.

Art. 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno.

Art. 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

BOMPIANI, *Ministro per gli affari sociali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Scalea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Scalea (Cosenza), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza numero 3612/13.4/Gab. del 22 settembre con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scalea (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sandro Calvosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scalea (Cosenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 21 settembre 1992.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, disponendone nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scalea (Cosenza) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sandro Calvosa.

Roma, 7 ottobre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4863

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Riano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Riano (Roma) a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Roma numero 10937/1556/90/Gab. del 17 settembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Riano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Morabito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Riano (Roma) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 17 luglio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 7, 11 e 15 settembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Riano (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Morabito.

Roma, 8 ottobre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4864

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 ottobre 1992.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva Picena e Monteprandone, società cooperativa a responsabilità limitata, in Acquaviva Picena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva Picena e Monteprandone, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, primo comma, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia, formulata con lettera n. 249940 del 7 ottobre 1992, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, rappresentati nella citata proposta della Banca d'Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva Picena e Monteprandone, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del ripetuto testo unico e 57, primo comma, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4823

DECRETO 10 ottobre 1992.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 14,875%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 26,875 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 10 ottobre 1992

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

92A4845

DECRETO 15 ottobre 1992

Modalità per l'afflusso al conto corrente di Tesoreria denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» delle somme versate, in ECU, dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dell'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (legge comunitaria per il 1991);

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 74 della predetta legge n. 142 che stabilisce l'istituzione, presso la Tesoreria centrale dello Stato, di un conto corrente infruttifero, denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE»;

Considerato che, in applicazione del comma 2, lettera *a)*, del richiamato art. 74, le modalità per far affluire al suddetto conto corrente infruttifero di tesoreria il controvalore in lire delle somme versate in ECU dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dell'Italia, per il tramite della Banca d'Italia, devono essere stabilite con decreto del Ministro del tesoro;

Decreta:

Gli istituti di credito e gli altri organismi, incaricati dalle istituzioni delle Comunità europee di effettuare i versamenti di cui all'art. 74, comma 2, lettera *a)*, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dispongono l'accredito degli importi sul conto in ECU della Banca d'Italia presso il corrispondente estero da questa prescelto e provvedono contestualmente a fornire alla Banca stessa le necessarie istruzioni di pagamento.

Art. 2.

La Banca d'Italia riconosce al Ministero del tesoro il controvalore in lire degli ECU ricevuti, al tasso di cambio del giorno di conversione degli ECU stessi, che dovrà effettuarsi entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione degli ECU. La tesoreria provinciale dello Stato di Roma provvede ad emettere vaglia del tesoro mod. 122T localizzato sulla Tesoreria centrale dello Stato, da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente infruttifero n. 975/23211 intestato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, finanziamenti CEE».

Detto vaglia, unitamente alla contromatrice viene inviato, a cura della medesima tesoreria provinciale dello Stato di Roma, alla Direzione generale del Tesoro servizio secondo.

Art. 3.

La Direzione generale del Tesoro, servizio secondo, provvede a dare esecuzione all'operazione di accreditamento ed a trasmettere la relativa quietanza di tesoreria, unitamente a copia del vaglia del tesoro, alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4846

DECRETO 21 ottobre 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visto il decreto ministeriale del 7 settembre 1992 che ha modificato l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 gennaio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 17.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito

speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 ottobre 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1992
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 124

92A4890

DECRETO 21 ottobre 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visto il decreto ministeriale del 7 settembre 1992 che ha modificato l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 aprile 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 17.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 ottobre 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1992
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 125

92A4891

DECRETO 21 ottobre 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visto il decreto ministeriale del 7 settembre 1992 che ha modificato l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 ottobre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 ottobre 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1992
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 127

92A4892

DECRETO 21 ottobre 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 ottobre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visti i decreti ministeriali del 5 ottobre 1992 che hanno disposto per il 15 ottobre 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991, modificato con decreto 7 settembre 1992, occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 95,97 per i BOT a novantadue giorni, a L. 91,89 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 84,90 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 95,64 per i BOT a novantadue giorni, a L. 91,28 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 84,00 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1992
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 126

92A4893

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 ottobre 1992.

Sostituzione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1992;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerata la necessità di adeguare la citata proposta di disciplinare alle disposizioni della predetta legge n. 164/92;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della stessa legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

«Lambrusco Grasparossa» non meno dell'85%;

altri Lambruschi e Fortana (localmente detta «uva d'oro») fino al 15%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Modena, Prignano sul Secchia, San Cesario, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Sassuolo, Vignola.

Tale zona è così delimitata: partendo da località C. del Galletto, sulla linea di confine tra le provincie di Modena e Bologna la delimitazione segue detto confine provinciale prima in direzione est e poi sud, fino a raggiungere la località C. La Colomba.

Da C. La Colomba, con tracciato rettilineo in direzione nord-ovest, raggiunge Marano sul Panaro e successivamente Rodiano seguendo la strada che tocca C. Piano e Piastrello.

Da questo punto la linea di delimitazione si dirige verso la località Casinetto per raggiungere in località «La Selva» l'estremo punto meridionale del confine comunale di Castelvetro. Segue per breve tratto detto confine comunale che abbandona poi nei pressi della quota 383 per proseguire, con direzione rettilinea verso ovest, fino al torrente Traino a sud della quota 277. Da tale punto la linea di delimitazione segue i tratti meridionali dei confini comunali di Maranello, Fiorano e Sassuolo, toccando le località Guardiola Montelungo, C. Tripoli, Marzola, e successivamente segue il confine orientale e meridionale del comune di Prignano sul Secchia fino alla località Alevara. Dalla località Alevara raggiunge, con andamento rettilineo verso nord-ovest, la località «La Quercia» e quindi il corso del torrente Pescarola fino al fiume Secchia. Discende il corso del fiume Secchia seguendo il confine provinciale tra Modena e Reggio fino ad incontrare la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato nei pressi di Marzaglia.

Abbandonato il sopradetto confine provinciale, la linea di delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.

Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso del torrente Cerca, e successivamente verso est seguendo la strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani C. Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti, C. Pini, C. Mariani giunge al torrente Tiepido nei pressi di C. Nava. Discende detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est la linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C. Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia. Discende il corso del Panaro fino alla località Usiglio e da qui seguendo il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia, raggiunge la località C. del Galletto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita dalle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 9,50.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena.

È vietata per il vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

È consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale con mosti concentrati provenienti da uve destinate alla produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica ottenuti nella provincia di Modena e derivanti dal vitigno Lambrusco o con mosto concentrato rettificato.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del vino «DOC» «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» prodotte nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato e per quest'ultimo caso secondo le disposizioni di legge.

Il mosto concentrato e o il mosto concentrato rettificato provenienti da uve non destinate alla produzione del vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», la quale potrà essere presa in carico come vino da tavola ad indicazione geografica.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione «vinificato fuori zona».

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avrà diritto alla DOC.

Art. 6.

Il vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» all'atto dell'immissione al consumo, qualora confezionato in bottiglie o in altri recipienti a tenuta di pressione, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia «rosso»:

spuma: vivace, frizzante, evanescente, acquisita attraverso fermentazione naturale in bottiglia o altro recipienti chiuso;

colore: rosso rubino con orli violacei;

odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;

sapore: secco o asciutto; abboccato o amabile o dolce; sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Tipologia «rosato»:

spuma: vivace, frizzante, evanescente, acquisita attraverso fermentazione naturale in bottiglia o altro recipiente chiuso;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato, caratteristico;

sapore: secco o asciutto; abboccato o amabile o dolce; fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A4827

DECRETO 21 ottobre 1992.

Sostituzione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Salamino di Santa Croce».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, con il quale sono state apportate modifiche del disciplinare di produzione del vino in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino «Lambrusco Salamino di Santa Croce» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1992;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerata la necessità di adeguare la citata proposta di disciplinare alle disposizioni della predetta legge n. 164/92;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della stessa legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Salamino di Santa Croce», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Salamino di Santa Croce»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» è riservato al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno «Lambrusco Salamino».

È ammessa l'inclusione di uve provenienti da altri vitigni Lambruschi e Fortana (localmente detta «Uva d'oro») presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Medolla, Mirandola, Novi, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, Soliera.

Tale zona è così delimitata: partendo da Camposanto la linea di delimitazione segue prima verso est e poi verso nord il confine comunale fra Finale E. e Camposanto, fino ad incrociare, in località C. Luogo Bartolotta, lo scolo Vallicella, e dopo averlo seguito per breve tratto, lo abbandona in zona C. Arbarella per dirigersi a nord verso C. Marchetta ed il canale Diversivo, che raggiunge in località Vettora Benatti. Segue il canale Diversivo fino in zona la Galleria, da dove imbocca la strada che porta al ponte S. Pellegrino. Piega verso ovest toccando C. S. Maria, il Rosario, la Zerbina e, in località Case Matte, assume direzione nord fino alla stazione di Mirandola. Da tale punto percorre la strada che passando per Cividale, la periferia di Mirandola e la Marchesa, giunge al ponte della Rovere, da dove, piegando verso nord, dopo località Rosa Giovanna, prende a fiancheggiare il Bosco Monastico. Tocca i fondi di C. Bruschi e C. Bonomi, percorre la strada che, passato il Dugale di S. Caterina e la località Casella, giunge sul confine provinciale Modena Mantova in prossimità di Chiavica Rotta.

Da questo punto la linea di delimitazione segue verso occidente, il confine provinciale Modena-Mantova e Modena-Reggio fino alla località la Fornace abbandona poi il confine provinciale e dopo aver seguito il cavo Lama, le località di C. Marchi C. Bulgarelli C. Federzoni; dopo aver toccato Ganaceto prosegue verso nord sulla statale romana fino alla stazione di Soriera; da qui proseguendo ancora verso nord tocca le località Campori, C. Benvenuti, Limidi, segue, via Scuola fino a C. Boni, da qui piega verso est fino a C. Martinelli per riprendere poi direzione nord e in località Viazza, all'incrocio con il confine comunale fra Carpi e Soliera, segue tale limite amministrativo verso sud est., toccando le località di Scaletto, C. Rossi, C.S. Agata, C. Barbieri, fino a raggiungere il fiume Secchia e proseguire lungo questo verso nord, fino al confine di Gavezzo fino in prossimità di C. Trentini, verso est prende poi a seguito il confine comunale fra Gavezzo e S. Prospero fino in località la «Bassa». Da questo punto la linea di delimitazione segue, in direzione est la strada che — prima lungo il confine comunale tra Medolla e S. Prospero attraverso le località C. Cantarelli e C. Tusini, e poi per le località Madonna del Bosco, la Marchesa e Balboni — raggiunge Camposanto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce» non deve essere superiore ai q.li 150 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superfice coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 9,50.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena.

È vietata, per il vino DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce» la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

È consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale con mosti concentrati provenienti da uve destinate alla produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica ottenuti nella provincia di Modena e derivanti dal vitigno Lambrusco o con mosto concentrato rettificato.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del vino DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce», prodotte nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato e per quest'ultimo caso secondo le disposizioni di legge.

Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione del vino DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'uguale quantità di vino DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce», la quale potrà essere presa in carico come vino da tavola ad indicazione geografica.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — «Lambrusco Salamino di Santa Croce» utilizzando uve o mosto provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificato secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel comma precedente. In tal caso le ditte di cui sopra devono far figuare sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione «vinificato fuori zona».

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualorá la resa superi tali limiti l'eccedenza non avrà diritto alla DOC.

Art. 6.

Il vino DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce» all'atto dell'immissione al consumo, qualora confezionato in bottiglie o in altri recipienti a tenuta di pressione, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia «rosso»:

spuma: vivace, frizzante, evanescente, acquisita attraverso fermentazione naturale in bottiglia o altro recipiente chiuso;

colore: rosso rubino di varie intensità;

odore: vinoso, intenso con caratteristico profumo fruttato;

sapore: secco o asciutto: abboccato o amabile o dolce; nettamente vinoso, gradevole, ricco di corpo, sapido, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Tipologia «rosato»;

spuma: vivace, frizzante, evanescente, acquisita attraverso fermentazione naturale in bottiglia o altro recipiente chiuso;

colore: rosato più o meno intenso:

odore: gradevole, fruttato, caratteristico;

sapore: secco o asciutto: abboccato o amabile o dolce, fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia:

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, e località dalla quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A4828

DECRETO 21 ottobre 1992.

Sostituzione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco di Sorbara».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco di Sorbara» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino «Lambrusco di Sorbara» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1992;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerata la necessità di adeguare la citata proposta di disciplinare alle disposizioni della predetta legge n. 164/1992;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della stessa legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco di Sorbara», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco di Sorbara»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino DOC "Lambrusco di Sorbara» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

«Lambrusco di Sorbara» non meno del 60%:

«Lambrusco Salamino» fino al 40%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino DOC «Lambrusco di Sorbara» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Modena, Nonantola, Ravarino, San Prospero, Soliera.

Tale zona è così delimitata: da una linea che partendo da località C. del Galletto, che si trova sul confine tra la provincia di Modena e Bologna, in frazione di Redù, segue il detto confine fino al paese di Camposanto, imbocca la strada provinciale per Cavezzo e - dopo aver toccato le località di Balboni, La Marchesa, Madonna del Bosco e seguito il confine tra i comuni di San Prospero e Medolla, toccando le località di C. Tusini, C. Cantarelli - arriva in località «la Bassa» - estremo limite settentrionale del comune di San Prospero; qui la linea abbandona la strada provinciale e seguendo i confini fra i comuni di San Prospero e Cavezzo raggiunge la località Villa di Motta, segue la riva sinistra del fiume Secchia fino in località le Caselle, indi piega a sud lungo la via che dalle Caselle arriva fino a Palazzo delle Lame, piega poi a est seguendo la strada che da Palazzo delle Lame arriva a Ca Serraglio, quindi ripiega verso sud seguendo la strada del Cavetto fino a Viazza e prosegue oltre fino a Ca Martinelli, di qui ripiega ancora verso ovest, fino a Ca della Volta, per riprendere di nuovo in direzione sud passando per via Scuola fino a raggiungere la provinciale Carpi s.s. Abetone Brennero, prende poi ripiegando ad ovest la prima strada che con direzione sud conduce fino alla stazione di Soliera ed indi a Ganaceto, da qui dopo aver toccato le località C. Federzoni, C. Bulgarelli, C. Marchi, segue il cavo Lama fino al confine provinciale che raggiunge in zona la Fornace. Da qui la delimitazione coincide con il confine tra le province di Modena e Reggio Emilia, che costituisce il limite occidentale della zona tipica di produzione del vino DOC «Lambrusco di Sorbara» fino in località Marzaglia.

Abbandonato il sopradetto confine provinciale la linea di delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.

Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso del torrente Cerca e successivamente verso est seguendo la strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani e C. Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti, C. Pini, C. Mariani, giunge la torrente Tiepido nei pressi di C. Nava. Discende detto torrente fino a San Damaso e piegando verso est la linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C. Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia.

Discende il corso del Panaro fino alla località Usiglio e da qui seguendo il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia, raggiunge la località C. del Galletto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC «Lambrusco di Sorbara» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC «Lambrusco di Sorbara» non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC «Lambrusco di Sorbara» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 9,50.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena.

È vietata per il vino DOC «Lambrusco di Sorbara» la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

È consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale con mosti concentrati provenienti da uve destinate alla produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica ottenuti nella provincia di Modena e derivanti dal vitigno Lambrusco o con mosto concentrato rettificato.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del vino DOC «Lambrusco di Sorbara» prodotte nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato e per quest'ultimo caso secondo le disposizioni di legge.

Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione del vino DOC «Lambrusco di Sorbara» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino DOC «Lambrusco di Sorbara» la quale potrà essere presa in carico come vino da tavola ad indicazione geografica.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — «Lambrusco di Sorbara» utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione «vinificato fuori zona».

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avrà diritto alla DOC.

Art. 6.

Il vino DOC «Lambrusco di Sorbara» all'atto dell'immissione al consumo, qualora confezionato in bottiglie o in altri recipienti a tenuta di pressione deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia «rosso»:

spuma: vivace, frizzante, evanescente, acquisita attraverso fermentazione naturale in bottiglia o altro recipiente chiuso;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

odore: gradevole profumo che ricorda quello della violetta;

sapore: secco o asciutto; abboccato o amabile o dolce; di corpo, fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Tipologia «rosato»:

spuma: vivace, frizzante, evanescente, acquisita attraverso fermentazione naturale in bottiglia o altro recipiente chiuso;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato, caratteristico;

sapore: secco o asciutto; abboccato o amabile o dolce; fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto» «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A4829

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 1991.

Attribuzione degli utili della lotteria nazionale di Lecce - manifestazione 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e la legge 25 maggio 1976, n. 233;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, per le lotterie nazionali abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, deve essere stabilita con decreto interministeriale la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, secondo le finalità indicate nel secondo comma della norma medesima;

Visto il decreto n. 04/85051 del 13 dicembre 1990 con il quale, per la lotteria nazionale di Lecce - manifestazione 1990, è stato accantonato, sull'impegno n. 9 - partita n. 160603 - cap. 2002 - esercizio 1990, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'importo di L. 840.255.120;

Vista la domanda in data 25 giugno 1990 con la quale l'associazione Amici della lirica ha chiesto, quale titolare della manifestazione canora «Concorso internazionale di canto Tito Schipa per giovani cantanti lirici» abbinata alla citata lotteria, l'assegnazione della relativa quota di utili;

Ritenuto che, in relazione alle finalità previste dallo statuto, sussistono le condizioni per destinare alla associazione Amici della lirica la quota degli utili di cui sopra, da utilizzare per gli scopi di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 62/1990 che, in considerazione dei predetti fini istituzionali dell'associazione, possono ricondursi, in particolare alla organizzazione di manifestazioni artistico-culturali per la divulgazione fra i giovani dell'arte lirica e della musica in genere, nonché alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale;

Ritenuto che, in considerazione della natura giuridica dell'associazione, per la realizzazione delle suindicate finalità deve essere acquisita idonea garanzia e devono essere istituiti i necessari controlli;

Visti gli atti della trattazione;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di L. 840.255.120, pari ad un terzo degli utili della lotteria nazionale di Lecce - manifestazione 1990, è destinato all'associazione Amici della lirica, con sede in Lecce.

Art. 2.

L'importo di cui al precedente art. 1 sarà utilizzato per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, in particolare alla organizzazione di manifestazioni artistico-culturali per la divulgazione fra i giovani dell'arte lirica e della musica in genere, nonché alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale.

Ai fini della realizzazione delle suindicate finalità, l'associazione Amici della lirica, presta garanzia mediante polizza fidejussoria dell'importo di L. 840.255.120, con vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e per la durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione del titolo di pagamento degli utili.

L'associazione Amici della lirica presenta, entro ciascun anno finanziario, idonea documentazione a discarico delle somme impiegate per la realizzazione delle suindicate finalità; la mancata realizzazione delle finalità medesime entro tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi, comporterà, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Art. 3.

È autorizzato il pagamento, a favore dell'associazione Amici della lirica, con sede in Lecce, dell'importo di L. 840.255.120 quale quota degli utili della lotteria nazionale di Lecce - manifestazione 1990, utilizzando l'impegno di spesa a carico del cap. 2002, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1992
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 101

92A4847

DECRETO 7 agosto 1991.

Attribuzione degli utili della lotteria nazionale del Giro d'Italia - manifestazione 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e la legge 25 maggio 1976, n. 233;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, per le lotterie nazionali abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, deve essere stabilita con decreto interministeriale la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, secondo le finalità indicate nel secondo comma della norma medesima;

Visto il decreto n. 04/84916 del 13 dicembre 1990 con il quale, per la lotteria del Giro d'Italia 1990, è stato accantonato, sull'impegno n. 10 - partita n. 160612 - cap. 2002 - esercizio 1990, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'importo di L. 1.296.056.000;

Vista la domanda in data 30 marzo 1990 con la quale la Federazione ciclistica italiana ha chiesto, quale titolare della manifestazione ciclistica «Giro d'Italia» abbinata alla citata lotteria, l'assegnazione della relativa quota di utili;

Ritenuto che, in relazione alle finalità previste dallo statuto federale, sussistono le condizioni per destinare alla Federazione ciclistica italiana, la quota degli utili di cui sopra, da utilizzare per gli scopi di cui all'art. 2, secondo

comma, della legge n. 62/90 che, in considerazione dei predetti fini istituzionali della Federazione, possono ricondursi, in particolare, al potenziamento delle strutture sportive nonché alla propaganda, promozione e sviluppo dell'attività ciclistica;

Ritenuto che, in considerazione della natura giuridica della Federazione, per la realizzazione delle suindicate finalità deve essere acquisita idonea garanzia e devono essere istituiti i necessari controlli;

Visti gli atti della trattazione;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di L. 1.296.056.000, pari ad un terzo degli utili della lotteria del Giro d'Italia 1990, è destinato alla Federazione ciclistica italiana, con sede in Roma.

Art. 2.

L'importo di cui al precedente art. 1 sara utilizzato per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, in particolare al potenziamento delle strutture sportive e alle attività promozionali per l'educazione dei giovani allo sport ciclistico.

Ai fini della realizzazione delle suindicate finalità, la Federazione ciclistica italiana presta garanzia mediante polizza fidejussoria dell'importo di L. 1.296.056.000, con vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e per la durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione del titolo di pagamento degli utili.

La Federazione ciclistica italiana presenta, entro ciascun anno finanziario, idonea documentazione a discarico delle somme impiegate per la realizzazione delle suindicate finalità; la mancata realizzazione delle finalità medesime entro tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi, comporterà, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Art. 3.

È autorizzato il pagamento, a favore della Federazione ciclistica italiana, con sede in Roma, dell'importo di L. 1.296.056.000 quale quota degli utili della lotteria del Giro d'Italia 1990, utilizzando l'impegno di spesa a carico del cap. 2002, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1992
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 100

92A4848

DECRETO 16 settembre 1992.

Rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di alcune marche di prodotti esteri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE:

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 che prevedeva per alcuni prodotti il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico, subordinandolo alla verifica di rispondenza alle prescrizioni stabilite dai citati decreti ministeriali del 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991 al momento della loro effettiva commercializzazione;

Visto che i nuovi condizionamenti dei prodotti elencati nell'art. 1 del presente decreto presentati dalle ditte estere fornitrici rispondono alle prescrizioni della citata direttiva comunitaria:

Considerato che, alla luce di quanto sopra, occorre procedere al definitivo rinnovo dell'inserimento in detta tariffa dei prodotti innanzi citati ai prezzi determinati con decreto ministeriale n. 04/42562 del 28 novembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Per le marche di tabacco lavorato appresso indicate, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 15 ottobre 1991, n. 04/39903, è rinnovato, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico ai prezzi a fianco di ciascuno indicati:

	Lit./kg conv.le	
Sigari:		
955 El Mundo Royal Tubos	360.000	18.000 la scatola da 10
614 Sierra Maestro Havana Tubos	640.000	32.000 la scatola da 10
Tabacco da fumo per pipa:		
207 Capstan Medium (20 scatole)	260.000	13.000 la scatola
0 Skandinavik Light (20 buste)	130.000	6.500 la scatola
192 Three Nuns (20 scatole)	380.000	19.000 la scatola
941 Troost Ultra Mild Cavendish (100 buste)	130.000	1.300 la busta da 10 gr
141 Troost Ultra Mild Cavendish (20 buste)	130.000	6.500 la busta

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1992
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106

92A4866

DECRETO 16 settembre 1992.

Variazione dei contenuti dichiarati delle sigarette Stop KS.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio, di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Considerato che occorre modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 per la marca di sigarette Stop KS;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	Contenuto mg/sigaretta nicotina	condensato
Stop KS	1,50	15,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, e comunque non oltre il termine del 30 dicembre 1992, stabilito dall'art. 2 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/239/CEE, i pacchetti di sigarette «Stop KS», in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 15 ottobre 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1992
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 107

92A4867

DECRETO 16 settembre 1992.

Variazione dei contenuti dichiarati delle sigarette Chesterfield.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Considerato che occorre modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 per la marca estera di sigarette «Chesterfield»;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata, a decorrere dal 1° settembre 1992, è così modificato:

Marca	Contenuto mg sigaretta nicotina	Contenuto mg sigaretta condensato
Chesterfield.	1,10	15,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, e comunque non oltre i termini fissati nell'art. 2 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/239 CEE, i pacchetti di sigarette «Chesterfield», in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 15 ottobre 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1992
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 108

92A4868

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1992.

Approvazione dello statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 di approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-90, con il quale è stata programmata l'istituzione del Politecnico di Bari, con le facoltà di ingegneria e di architettura e, contestualmente, della facoltà di ingegneria nella sede decentrata di Taranto, con il corso di laurea in difesa del suolo e programmazione del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con il quale è stata modificata la tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria, a seguito del quale il corso di laurea in difesa del suolo e programmazione del territorio è stato soppresso e sostituito dal corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, concernente le norme sul piano triennale 1986-90, ed in particolare l'art. 8, con il quale è stato istituito il Politecnico di Bari;

Visto il decreto rettorale 1° ottobre 1990 con il quale è stata istituita la facoltà di architettura presso l'Università degli studi di Bari;

Visto il decreto rettorale 6 giugno 1991 con il quale è stata riordinata la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bari;

Vista l'attivazione del Politecnico di Bari a partire dal 1° novembre 1991;

Vista la deliberazione del senato accademico del 6 giugno 1992 che, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dal comitato tecnico ordinatore di architettura e dal consiglio di facoltà di ingegneria rispettivamente nelle sedute del 5 giugno 1992, 6 giugno 1992 e 3 giugno 1992, ha approvato lo statuto del Politecnico di Bari;

Visti i rilievi mossi dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Viste le delibere del consiglio di facoltà, del consiglio di amministrazione e del senato accademico, rispettivamente nelle sedute del 22 settembre 1992, del 23 settembre 1992 e del 25 settembre 1992, con le quali, a seguito dei rilievi mossi dal Consiglio universitario nazionale, è stato riformulato e approvato lo statuto del Politecnico di Bari;

Decreta:

È emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto del Politecnico di Bari, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Bari, 28 settembre 1992

Il rettore: ALTO

ALLEGATO

STATUTO DEL POLITECNICO DI BARI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il Politecnico di Bari, istituito con Legge n.245 del 7.8.90, è costituito da:

- Facoltà di Architettura, che rilascia il diploma di laurea in Architettura;
- Facoltà di Ingegneria, con sede a Bari, che rilascia i diplomi di laurea in:

  a) Ingegneria civile;
  b) Ingegneria edile;
  c) Ingegneria elettrica;
  d) Ingegneria elettronica;
  e) Ingegneria meccanica.

- Facoltà di Ingegneria, con sede a Taranto, che rilascia il diploma di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.

ART. 2

Il Politecnico sviluppa il sapere scientifico e ne promuove ed organizza lo studio e l'insegnamento.

Il Politecnico assicura la libertà di ricerca e di insegnamento costituzionalmente garantita; disciplina e amministra le proprie attività nell'ambito della legge secondo lo statuto e le norme organizzative e di funzionamento, adottate con decreto del Rettore, previa delibera dei competenti organi.

ART. 3

La comunità del Politecnico è costituita dai docenti, dai ricercatori, dal personale tecnico-amministrativo, dagli studenti e da coloro che svolgono ufficialmente i compiti istituzionali del Politecnico.

TITOLO II

FACOLTA' DI ARCHITETTURA

ART. 4

La durata del corso di laurea in Architettura è di cinque anni, e i titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Dopo il superamento degli esami di profitto previsti dal presente Statuto lo studente è ammesso a sostenere l'esame di laurea, attraverso il quale la Facoltà gli conferisce il titolo di "dottore in architettura".

ART. 5

Il corso di laurea in Architettura prevede i seguenti indirizzi:

- progettazione architettonica;
- tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico;
- tecnologico;
- urbanistico.

Tali indirizzi hanno tutti carattere progettuale e quindi applicativo, oltre che teorico.

ART. 6

Gli insegnamenti propri del corso di laurea in Architettura si articolano, ai fini esclusivi della organizzazione didattica, nelle seguenti aree disciplinari:

1) area progettuale architettonica;
2) area della progettazione territoriale e urbanistica;
3) area storico-critica e del restauro;
4) area tecnologica;
5) area impiantistica;
6) area fisico-matematica;
7) area della scienza e tecnica delle costruzioni;
8) area socio-economica;
9) area della rappresentazione.

ART. 7

Per il corso di laurea in architettura sono inseriti i seguenti insegnamenti, tutti di durata annuale:

1) *Area progettuale architettonica*

- composizione architettonica (1ª annualità);
- composizione architettonica (2ª annualità);
- allestimento e museografia;
- arredamento e architettura degli interni;
- arte dei giardini;
- caratteri tipologici dell'architettura;
- normative e legislazione per l'edilizia;
- progettazione architettonica (1ª annualità);
- progettazione architettonica (2ª annualità);
- scenografia;
- teoria dei modelli per la progettazione;
- teoria e tecniche della progettazione architettonica.

2) *Area della progettazione territoriale e urbanistica*

- urbanistica (1ª annualità);
- urbanistica (2ª annualità);
- analisi dei sistemi urbani;
- analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1ª annualità);
- analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (2ª annualità);
- diritto e legislazione urbanistica;
- ecologia applicata;
- geologia applicata e idrogeologia;
- gestione urbanistica del territorio;
- organizzazione del territorio;
- pianificazione del territorio;
- progettazione urbanistica (1ª annualità);
- progettazione urbanistica (2ª annualità);
- teoria dell'urbanistica (1ª annualità);
- teoria dell'urbanistica (2ª annualità);
- architettura del paesaggio.

3) *Area storico-critica e del restauro*

- storia dell'architettura (1ª annualità);
- storia dell'architettura (2ª annualità);
- storia dell'urbanistica (1ª annualità);
- storia dell'urbanistica (2ª annualità);
- storia dell'architettura contemporanea;
- storia dell'arte;
- storia della città e del territorio;
- storia della critica e della letteratura architettonica;

- storia della scienza;
- storia della tecnologia;
- restauro architettonico;
- restauro urbano;
- teoria del restauro.

4) *Area tecnologica*

- tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
- tecnologia dell'architettura (2ª annualità);
- cultura tecnologica della progettazione;
- disegno industriale;
- ergonomia;
- igiene ambientale;
- morfologia dei componenti;
- progettazione ambientale;
- sperimentazione di sistemi e componenti;
- tecnica ed economia della produzione edilizia;
- tecnologie dei materiali da costruzione;
- tipologia strutturale;
- unificazione edilizia e prefabbricazione.

5) *Area impiantistica*

- fisica tecnica e impianti;
- illuminotecnica acustica e climatizzazione nell'edilizia;
- impianti speciali di sicurezza;
- impianti tecnici urbani;
- ubicazione e distribuzione della produzione dell'energia.

6) *Area fisico-matematica*

- istituzioni di matematica;
- calcolo numerico e programmazione;
- elaborazione elettronica dei dati;
- elaborazione elettronica della progettazione;
- fisica;
- geometria descrittiva;
- istituzioni di statistica;
- linguaggio per l'uso dei calcolatori;
- matematica applicata.

7) *Area della scienza e tecnica delle costruzioni*

- statica;
- consolidamento e adattamento degli edifici;
- costruzioni in zone sismiche;
- dinamica delle costruzioni;
- geotecnica e tecnica delle fondazioni;

- progettazione di grandi strutture;
- scienza delle costruzioni;
- tecnica delle costruzioni (1ª annualità);
- tecnica delle costruzioni (2ª annualità);
- problemi statici del restauro.

8) *Area socio-economica*

- estimo ed esercizio professionale;
- economia urbana e regionale;
- antropologia culturale;
- demografia;
- economia dei trasporti;
- fondamenti di economia;
- geografia urbana e regionale;
- sociologia urbana e rurale.

9) *Area della rappresentazione*

- disegno e rilievo;
- applicazioni di geometria descrittiva;
- cartografia tematica;
- elementi di fotogrammetria;
- interpretazione di immagini e telerilevamenti;
- strumenti e metodi per il rilievo architettonico;
- strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
- tecnica della cartografia automatica;
- tecniche di rappresentazione dell'architettura;
- topografia.

Tra le discipline di alcune aree figurano inclusi altri nuovi insegnamenti come di seguito specificato:

Area progettuale architettonica

1) progettazione urbana

Area storico-critica e del restauro

1) storia dell'architettura (3ª annualità)
2) restauro architettonico (2ª annualità)

Area tecnologica

1) metodi e tecniche della normazione edilizia
2) organizzazione della produzione
3) tecnologia del recupero edilizio

Area fisico-matematica

1) istituzioni di matematica (2ª annualità)

Area della rappresentazione

1) disegno e rilievo (2ª annualità)
2) rappresentazione dei fenomeni territoriali
3) disegno automatico.

ART. 8

Per poter accedere all'esame di laurea in Architettura lo studente deve aver superato trenta esami di profitto relativi alle discipline attivate nella Facoltà di Architettura secondo le indicazioni precisate nel seguito.

Entro il termine stabilito nel manifesto annuale degli studi e comunque all'atto dell'iscrizione al quarto anno del corso di laurea in Architettura lo studente deve dichiarare l'indirizzo prescelto.

ART. 9

1) Le discipline fondamentali del corso di laurea in Architettura, comuni a tutti gli indirizzi previsti, sono:

- nove discipline annuali, la prima per ciascuna area disciplinare, comuni a tutti i corsi di laurea in Architettura di tutte le Facoltà:

1) composizione architettonica (1ª annualità);
2) urbanistica (1ª annualità);
3) storia dell'architettura (1ª annualità);
4) tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
5) fisica tecnica e impianti;
6) istituzioni di matematica;
7) statica;
8) estimo ed esercizio professionale;
9) disegno e rilievo.

- nove discipline annuali, caratterizzanti il corso di laurea in Architettura, e comuni a tutti gli indirizzi previsti:

1) composizione architettonica (2ª annualità);
2) progettazione architettonica (1ª annualità);
3) progettazione architettonica (2ª annualità);

4) urbanistica (2ª annualità);
5) storia dell'architettura (2ª annualità);
6) restauro architettonico;
7) tecnologie dei materiali da costruzione;
8) scienza delle costruzioni;
9) sociologia urbana e rurale.

- tre discipline annuali integrative, comuni a tutti gli indirizzi del corso di laurea in Architettura:

1) istituzioni di matematica (2ª annualità);
2) applicazioni di geometria descrittiva;
3) disegno e rilievo (2ª annualità).

II) nove discipline annuali individuanti gli indirizzi del corso di laurea in Architettura, saranno attinte dalle singole aree disciplinari nel numero indicato di seguito. Il manifesto annuale degli studi indicherà i titoli delle discipline di ciascuna area disciplinare, propria dell'indirizzo attivato.

Indirizzo di progettazione architettonica

- tre annualità dell'area 1, progettuale architettonica;
- una annualità dell'area 2, della progettazione territoriale e urbanistica;
- una annualità dell'area 3, storico-critica e del restauro;
- una annualità dell'area 4, tecnologica;
- due annualità dell'area 7, della scienza e tecnica delle costruzioni;
- una annualità dell'area 9, della rappresentazione.

Indirizzo di tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico

- due annualità dell'area 1, progettuale architettonica;
- una annualità dell'area 2, della progettazione territoriale e urbanistica;
- tre annualità dell'area 3, storico-critica e del restauro;
- una annualità dell'area 4, tecnologica;
- una annualità dell'area 7, della scienza e tecnica delle costruzioni;
- una annualità dell'area 9, della rappresentazione.

Indirizzo tecnologico

- una annualità dell'area 1, progettuale architettonica;
- una annualità dell'area 3, storico-critica e del restauro;
- tre annualità dell'area 4, tecnologica;
- una annualità dell'area 5, impiantistica;
- una annualità dell'area 6, fisico-matematica;

- una annualità dell'area 7, della scienza e tecnica delle costruzioni;
- una annualità dell'area 9, della rappresentazione.

Indirizzo urbanistico

- tre annualità dell'area 2, della progettazione territoriale e urbanistica;
- una annualità dell'area 3, storico-critica e del restauro;
- una annualità dell'area 4, tecnologica;
- una annualità dell'area 6, fisico-matematica;
- due annualità dell'area 8, socio-economica;
- una annualità dell'area 9, della rappresentazione.

Sono obbligatori per il corso di laurea in Architettura gli esami relativi alle discipline fondamentali, comuni a tutti gli indirizzi previsti, indicate al precedente punto I), nonché tutti quelli che verranno indicati nel manifesto annuale della Facoltà (ordine degli studi) relativi agli indirizzi attivati.

ART. 10

La Facoltà indica nel suo manifesto annuale gli insegnamenti come sopra specificato.

ART. 11

Per gli insegnamenti articolati su due annualità non si può sostenere l'esame relativo alla seconda di esse se non si è superato l'esame relativo alla prima.

Inoltre per il corso di laurea in Architettura devono essere osservate le seguenti altre propedeuticità:

non si può sostenere l'esame di:
- composizione architettonica (2ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
- disegno e rilievo;
- applicazioni di geometria descrittiva;

non si può sostenere l'esame di:
- urbanistica (1ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
- composizione architettonica (1ª annualità);
- disegno e rilievo;
- applicazioni di geometria descrittiva;

non si può sostenere l'esame di:
- storia dell'architettura (2ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
- disegno e rilievo;

non si può sostenere l'esame di:
- tecnologia dell'architettura (1ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
- tecnologie dei materiali da costruzione;

non si può sostenere l'esame di:
- istituzioni di matematica (2ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
- istituzioni di matematica;

non si può sostenere l'esame di:
- disegno e rilievo (2ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
- disegno e rilievo;
- applicazioni di geometria descrittiva;

non si può sostenere l'esame di:
- progettazione architettonica (1ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
- composizione architettonica (2ª annualità);
- storia dell'architettura (2ª annualità);
- tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
- disegno e rilievo (2ª annualità);

non si può sostenere l'esame di:
- fisica tecnica e impianti,

se non si è sostenuto l'esame di:
- tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
- istituzioni di matematica (2ª annualità);

non si può sostenere l'esame di:
- statica,

se non si è sostenuto l'esame di:
- istituzioni di matematica (2ª annualità);
- applicazioni di geometria descrittiva;
- tecnologia dell'architettura (1ª annualità);

non si può sostenere l'esame di:
- sociologia urbana e rurale,

se non si è sostenuto l'esame di:
- urbanistica (1ª annualità);

non si può sostenere l'esame di:
- progettazione architettonica (2ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
- statica;
- fisica tecnica e impianti;

non si può sostenere l'esame di:
- restauro architettonico,

se non si è sostenuto l'esame di:
- progettazione architettonica (1ª annualità);
- storia dell'architettura (2ª annualità);
- statica;
- disegno e rilievo (2ª annualità);

non si può sostenere l'esame di:
- scienza delle costruzioni,

se non si è sostenuto l'esame di:
- statica

non si può sostenere l'esame di
- estimo ed esercizio professionale;

se non si è sostenuto l'esame di:
- progettazione architettonica (1ª annualità);

ART. 12

Lo studente dovrà inoltre essere sottoposto all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla Facoltà nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi, prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

ART. 13

Per poter sostenere l'esame di laurea, il candidato deve svolgere individualmente una tesi sotto la guida di un docente ufficiale dell'indirizzo seguito, che funge da relatore.

La tesi di laurea in Architettura di norma implica una elaborazione progettuale, ma può anche avere carattere monografico teorico o di ricerca; in ogni caso l'argomento della tesi di laurea deve essere coerente con gli studi seguiti dal candidato.

La scelta del relatore e della tesi di laurea deve essere sottoposta dal candidato all'approvazione del Consiglio di Facoltà a partire dal quinto anno di corso.

L'esame di laurea consiste nella valutazione del curriculum del candidato rélativo al corso di studi compiuto e nella discussione della tesi presentata.

TITOLO III

FACOLTA' DI INGEGNERIA

(Sede di Bari)

ART. 14

La Facoltà di Ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1. laurea in Ingegneria civile;
2. laurea in ingegneria edile;
3. laurea in ingegneria elettrica;
4. laurea in ingegneria elettronica;
5. laurea in ingegneria meccanica.

La durata degli studi è di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in Ingegneria" con la specializzazione del corso di laurea seguito.

ART. 15

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i sottoindicati corsi di laurea possono essere articolati negli indirizzi sotto riportati:

Corso di laurea in Ingegneria civile:
indirizzi:

1) geotecnica;
2) idraulica;
3) strutture;
4) trasporti.

Corso di laurea in Ingegneria edile:
indirizzi:

1) produzione edilizia e cantiere;
2) progettazione edilizia ed urbanistica;
3) tecniche di controllo degli ambienti.

Corso di laurea in Ingegneria elettrica:
indirizzi:

1) automazione industriale;
2) energia.

Corso di laurea in Ingegneria elettronica:
indirizzi:

1) calcolatori elettronici;
2) controlli automatici;
3) microelettronica;
4) telecomunicazioni.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Nell'ambito di ogni indirizzo possono essere inoltre individuati orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti Consigli di Corso di laurea.

ART. 16

Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due cicli didattici (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta - centoventi ore di attività didattiche.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, costituiti da quaranta- sessanta ore di attività didattiche, corrispondenti a mezza annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati da almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della Commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei curricula possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.) da quotarsi in frazione di annualità, sino ad una concorrenza massima di due annualità.

ART. 17

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate dai competenti Consigli di corso di laurea, pari a uno per l'iscrizione al secondo anno, cinque per l'iscrizione al terzo anno, otto per l'iscrizione al quarto anno, dodici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

Durante il primo triennio del corso di laurea, lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera, superando una prova di accertamento le cui annualità saranno definite dal Consiglio di Facoltà.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali e superato i relativi esami per un numero minimo di ventinove annualità per i corsi di laurea in Ingegneria civile e Ingegneria edile, e di ventotto annualità per i corsi di laurea in Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica ed Ingegneria meccanica.

Le annualità obbligatorie necessarie per il conseguimento della laurea sono indicate, per ciascuna delle lauree di cui all'art.14 e degli eventuali indirizzi in cui sono articolate, nei successivi artt. dal 18 al 22. Tali annualità fanno riferimento alle Tabelle B, C e D della Tabella XXIX allegata al D.P.R. 20 maggio 1989, pubblicato nella G.U. del 10 agosto 1989, e tengono conto dei numeri minimi indicati all'undicesimo comma dell'art. 5 della stessa Tabella XXIX.

Le rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato al terzo comma di questo stesso articolo vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti indicati, sia separatamente che raggruppati in distinti indirizzi e/o orientamenti, dal manifesto annuale degli studi per lo specifico corso di laurea, ovvero sostituiti, sino alla concorrenza massima di due annualità, dai moduli didattici di cui al settimo comma dell'art. 16.

L'esame di laurea consiste in una prova orale intesa ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni tecniche e pratiche nel ramo dell'Ingegneria prescelto. Durante tale prova saranno discussi elaborati ed eventuale tesi di laurea.

ART. 18

Per il conseguimento della laurea in Ingegneria civile sono obbligatorie le seguenti ventuno annualità, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in quest'ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la Tabella B:

1	nel raggr.	A 012	Geometria
2	nel raggr.	A 021	Analisi Matematica
1	nel raggr.	A 030	Fisica matematica
2	nel raggr.	B 011	Fisica generale
1	nel raggr.	I 250	Sistemi di elaborazione d. informazioni
1	nel raggr.	C 060	Chimica
1	nei raggr.	H 150	Estimo
		I 270	Ingegneria economico-gestionale
		P 012	Economia politica

b) le seguenti sette annualità secondo la Tabella C.1:

1	nel raggr.	H 110	Disegno
1	nel raggr.	H 011	Idraulica
1	nel raggr.	H 071	Scienza delle costruzioni
1	nel raggr.	H 081	Architettura tecnica
2	nei raggr.	I 042	Macchine e sistemi energetici
		I 050	Fisica tecnica
		I 070	Meccanica applicata alle macchine
		I 170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1	nel raggr.	I 140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali.

c) le seguenti cinque annualità caratterizzanti il corso di laurea (Tabella D1.1):

1	nel raggr.	H 072	Tecnica delle costruzioni
1	nel raggr.	H 060	Geotecnica
0.5	nel raggr.	H 012	Costruzioni idrauliche e marittime
0.5	nel raggr.	H 030	Strade, ferrovie ed aeroporti
1	nel raggr.	H 050	Topografia e cartografia
1	nei raggr.	H 040	Trasporti
		H 141	Analisi e pianificazione urbanistica
		H 143	Tecnica urbanistica

Per l'indirizzo geotecnica sono inoltre obbligatorie le seguenti cinque annualità:

2	nel raggr.	H 060	Geotecnica
1	nel raggr.	D 022	Geologia applicata

1 nel raggr. H 012 Costruzioni idrauliche e marittime
1 nel raggr. H 071 Scienza delle costruzioni

Per l'indirizzo idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

1 nel raggr. H 011 Idraulica
2 nel raggr. H 012 Costruzioni idrauliche e marittime
1 nel raggr. D 022 Geologia applicata

Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

1 nel raggr. H 071 Scienza delle costruzioni
2 nel raggr. H 072 Tecnica delle costruzioni
1 nel raggr. H 060 Geotecnica

Per l'indirizzo trasporti sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

2 nel raggr. A 030 Strade, ferrovie ed aeroporti
1 nel raggr. H 040 Trasporti

ART. 19

Per il conseguimento della laurea in Ingegneria edile sono obbligatorie le seguenti ventiquattro annualità indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la Tabella B:

1 nel raggr. A 012 Geometria
2 nel raggr. A 021 Analisi matematica
1 nel raggr. A 030 Fisica matematica
2 nel raggr. B 011 Fisica generale
1 nel raggr. I 250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 nel raggr. C 060 Chimica
1 nei raggr. H 150 Estimo
I 270 Ingegneria economico-gestionale
P 012 Economia politica

b) le seguenti sette annualità secondo la Tabella C.1:

1 nel raggr. H 110 Disegno
1 nel raggr. H 011 Idraulica
1 nel raggr. H 071 Scienza delle costruzioni

1 nel raggr. H 071 Scienza delle costruzioni
1 nel raggr. H 081 Architettura tecnica
2 nei raggr. I 042 Macchine e sistemi energetici
I 050 Fisica tecnica
I 070 Meccanica applicata alle macchine
I 170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1 nel raggr. I 140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

c) le seguenti otto annualità caratterizzanti il corso di laurea (Tabella D.1.2):

1 nel raggr. H 060 Geotecnica
1 nel raggr. H 072 Tecnica delle costruzioni
2 nel raggr. H 082 Progettazione edilizia
2 nel raggr. H 120 Storia dell'architettura
1 nel raggr. H 143 Tecnica urbanistica
1 nei raggr. H 081 Architettura tecnica
H 083 Produzione edilizia

Per l'indirizzo produzione edilizia e cantiere sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

2 nel raggr. H 083 Produzione edilizia
1 nel raggr. H 072 Tecnica delle costruzioni

Per l'indirizzo progettazione edile ed urbanistica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

1 nel raggr. H 141 Analisi e pianificazione urbanistica
1 nel raggr. H 081 Architettura tecnica
1 nei raggr. H 082 Progettazione edilizia
H 143 Tecnica urbanistica

Per l'indirizzo tecniche di controllo degli ambienti sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

1 nel raggr. H 083 Produzione edilizia
1 nel raggr. I 050 Fisica tecnica
1 nei raggr. H 050 Topografia e cartografia
H 110 Disegno

ART. 20

Per il conseguimento della laurea in Ingegneria elettrica sono obbligatorie le seguenti ventuno annualità, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in questo ultimo caso possono

essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la Tabella B:

4 nei raggr.	A 021	Analisi matematica
	A 012	Geometria
	A 011	Algebra e logica matematica
	A 030	Fisica matematica
	A 041	Analisi numerica e matematica applicata
	A 022	Calcolo delle probabilità
	P 041	Statistica
1 nel raggr.	B 011	Fisica generale
1 nei raggr.	B 011	Fisica generale
	B 030	Struttura della materia
1 nel raggr.	I 250	Sistemi di elaborazione d.informazioni
1 nel raggr.	C 060	Chimica
1 nei raggr.	H 150	Estimo
	I 270	Ingegneria economico-gestionale
	P 012	Economia politica

b) le seguenti sei annualità secondo la Tabella C.3:

1 nei raggr.	H 071	Scienza delle costruzioni
	H 072	Tecnica delle costruzioni
1 nei raggr.	I 070	Meccanica applicata alle macchine
	I 090	Disegno industriale
1 nei raggr.	I 050	Fisica tecnica
	I 152	Principi di ingegneria chimica
1 nei raggr.	I 170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
	I 180	Macchine ed azionamenti elettrici
1 nei raggr.	I 041	Propulsione aerospaziale
	I 042	Macchine e sistemi energetici
1 nei raggr.	I 210	Elettronica
	I 240	Automatica

c) le seguenti sei annualità caratterizzanti il corso di laurea (Tabella D.3.4):

1 nel raggr.	I 170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1 nel raggr.	I 180	Macchine ed azionamenti elettrici
1 nei raggr.	I 210	Elettronica
	I 240	Automatica
1 nel raggr.	I 200	Misure elettriche ed elettroniche
1 nel raggr.	I 190	Sistemi elettrici per l'energia
1 nei raggr.	I 080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
	I 090	Disegno industriale

Per l'indirizzo automazione industriale sono inoltre obbligatorie le

seguenti quattro annualità:
1 nel raggr. I 180 Macchine ed azionamenti elettrici
1 nel raggr. I 190 Sistemi elettrici per l'energia
1 nel raggr. I 210 Elettronica
1 nel raggr. I 240 Automatica

Per l'indirizzo energia sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

1 nel raggr. I 180 Macchine ed azionamenti elettrici
2 nel raggr. I 190 Sistemi elettrici per l'energia
1 nel raggr. I 200 Misure elettriche ed elettroniche

ART. 21

Per il conseguimento della laurea in Ingegneria elettronica sono obbligatorie le seguenti ventitré annualità, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la Tabella B:

4 nei raggr. A 021 Analisi matematica
A 012 Geometria
A 011 Algebra e logica matematica
A 030 Fisica matematica
A 041 Analisi numerica e matematica applicata
1 nel raggr. B 011 Fisica generale
1 nei raggr. B 011 Fisica generale
B 030 Struttura della materia
1 nel raggr. I 250 Sistemi di elaborazione d. informazioni
1 nel raggr. C 060 Chimica
1 nei raggr. I 270 Ingegneria economico-gestionale
P 012 Economia politica

b) le seguenti sei annualità secondo la Tabella C.2:

1 nei raggr. H 071 Scienza delle costruzioni
I 042 Macchine e sistemi energetici
I 050 Fisica tecnica
I 070 Meccanica applicata alle macchine
1 nel raggr. I 170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1 nel raggr. I 210 Elettronica
1 nel raggr. I 230 Telecomunicazioni
1 nel raggr. I 240 Automatica
1 nel raggr. I 250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

c) le seguenti otto annualità caratterizzanti il corso di laurea (Tabella D.2.2.):

1 nel raggr.	I 210	Elettronica
1 nel raggr.	I 230	Telecomunicazioni
1 nel raggr.	I 220	Campi elettromagnetici
1 nei raggr.	I 200	Misure elettriche ed elettroniche
	I 240	Automatica
1 nei raggr.	I 210	Elettronica
	I 250	Sistemi di elaborazione d informazioni
1 nei raggr.	A 022	Calcolo delle probabilità
	A 021	Analisi matematica
1 nel raggr.	I 240	Automatica
1 nel raggr.	I 250	Sistemi di elaborazione delle informazioni

Per l'indirizzo calcolatori elettronici sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

3 nel raggr. I 250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

Per l'indirizzo controlli automatici sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

3 nel raggr. I 240 Automatica

Per l'indirizzo microelettronica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

3 nel raggr. I 210 Elettronica

Per l'indirizzo telecomunicazioni sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

1 nel raggr.	I 220	Campi elettromagnetici
2 nel raggr.	I 230	Telecomunicazioni

ART. 22

Per il conseguimento della laurea in Ingegneria meccanica sono obbligatorie le seguenti ventiquattro annualità, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la Tabella B:

3 nei raggr.	A 012	Geometria
	A 021	Analisi matematica
	A 041	Analisi numerica e matematica applicata

1 nel raggr.	A 030	Fisica matematica
2 nel raggr.	B 011	Fisica generale
1 nel raggr.	I 250	Sistemi di elaborazione d. informazioni
1 nel raggr.	C 060	Chimica
1 nel raggr.	I 270	Ingegneria economico-gestionale

b) le seguenti sette annualità secondo la Tabella C.3:

1 nel raggr.	H 071	Scienza delle costruzioni
1 nel raggr.	I 070	Meccanica applicata alle macchine
1 nel raggr.	I 050	Fisica tecnica
1 nei raggr.	I 170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
	I 180	Macchine ed azionamenti elettrici
1 nel raggr.	I 042	Macchine e sistemi energetici
1 nel raggr.	I 140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
1 nei raggr.	I 210	Elettronica
	I 240	Automatica

c) le seguenti otto annualità caratterizzanti il corso di laurea (Tabella D.3.5):

2 nel raggr.	I 080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
1 nel raggr.	I 090	Disegno industriale
1 nei raggr.	H 011	Idraulica
	I 030	Fluidodinamica
2 nel raggr.	I 100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
1 nel raggr.	I 110	Impianti idraulici meccanici
1 nel raggr.	I 042	Macchine e sistemi energetici

ART. 23

Il Consiglio di Facoltà predispone annualmente, su proposta dei competenti Consigli di corso di laurea, il manifesto annuale degli studi che costituisce il piano di studi ufficiale della Facoltà.

Tale manifesto stabilisce:

- quali indirizzi, tra quelli previsti dall'art. 15, e quali orientamenti sono attivati;

- i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari à durata ridotta o integrati), scelti tra quelli indicati nel successivo art. 24, che costituiscono le annualità obbligatorie per ogni corso di laurea, compreso l'eventuale indirizzo, nel rispetto di quanto specificato nei precedenti artt. 18 e 22;

- i corsi di insegnamento, scelti sempre tra quelli indicati nel successivo art. 24, necessari al raggiungimento del numero minimo di annualità indicato al terzo comma del precedente art.17, precisando quali siano obbligatori, e quali siano a scelta dello studente, eventualmente raggruppati in distinti orientamenti. Tali corsi possono essere determinati, fino al massimo di due annualità, tenendo conto di quanto previsto dal settimo comma del precedente art. 16;

- la suddivisione temporale di ciascun corso integrato tra le varie discipline che vi concorrono, tenendo conto dei limiti di cui al sesto comma del precedente art. 16;

- la collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e negli eventuali semestri.

L'identità di denominazione degli insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Il manifesto annuale degli studi conterrà inoltre:

- le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

- l'elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo, di cui al primo comma dell'art.17;

- le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera, di cui al secondo comma dell'art. 17;

- le norme relative alle modalità di svolgimento dell'esame di laurea.

ART. 24

Elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella Facoltà, a norma degli artt. 5 e 6 della Tabella XXIX annessa ad D.P.R. 20 maggio 1989 e inclusi nella Tabella F allegata alla stessa Tabella XXIX.

A 011 - Algebra e logica matematica:
1) Algebra;
2) Algebra ed elementi di geometria.

A 012 - Geometria:
1) Geometria;
2) Geometria descrittiva;
3) Geometria differenziale;
4) Geometria e algebra;
5) Teoria dei grafi.

A 021 - Analisi matematica:
1) Analisi funzionale;
2) Analisi matematica;
3) Calcolo delle variazioni;
4) Metodi matematici per l'ingegneria;
5) Teoria delle funzioni,
6) Teoria matematica dei controlli.

A 022 - Calcolo delle probabilità:
1) Calcolo delle probabilità;
2) Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
3) Statistica matematica;
4) Teoria dei giochi e delle decisioni;
5) Teoria dell'affidabilità.

A 030 - Fisica matematica:
1) Calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) Fisica matematica;
3) Meccanica analitica;
4) Meccanica razionale;
5) Meccanica superiore per ingegneri;
6) Sistemi dinamici.

A 041 - Analisi numerica e matematica applicata:
1) Analisi numerica;
2) Calcolo numerico;
3) Calcolo numerico e programmazione numerica;
4) Metodi numerici per l'ingegneria;
5) Matematica applicata.

A 042 - Ricerca operativa:
1) Algoritmi di ottimizzazione;
2) Applicazione della ricerca operativa;
3) Modelli di sistemi di produzione;
4) Modelli di sistemi di servizio;
5) Modelli logistici;
6) Modelli per il supporto delle decisioni;
7) Modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi;
8) Modelli per la pianificazione territoriale;
9) Ottimizzazione;
10) Ottimizzazione combinatoria;
11) Programmazione matematica;

12) Ricerca operativa;
13) Simulazione.

B 011 - Fisica generale:
1) Fisica (limitatamente a ingegneria);
2) Fisica superiore;
3) Metrologia;
4) Ottica elettronica;
5) Sperimentazione fisica;
6) Strumentazione fisica.

B 030 - Struttura della materia:
1) Elettronica quantistica;
2) Fisica atomica;
3) Fisica degli stadi condensati;
4) Fisica dei laser;
5) Fisica dei plasmi;
6) Fisica dei semiconduttori;
7) Fisica delle basse temperature;
8) Fisica delle superfici;
9) Fisica dello stato solido;
10) Gas ionizzati;
11) Ottica;
12) Struttura della materia;
13) Superconduttività.

C 060 - Chimica:
1) Applicazioni di chimica e chimica analitica;
2) Chimica (limitatamente ad ingegneria);
3) Sperimentazioni di chimica.

D 012 - Geologia stratigrafica e strutturale:
1) Geologia;
2) Geologia degli idrocarburi;
3) Litologia e geologia.

D 022 - Geologia applicata:
1) Geoingegneria ambientale;
2) Geologia applicata;
3) Geologia applicata alla difesa del suolo;
4) Geologia applicata alla pianificazione territoriale;
5) Geologia applicata alle aree sismiche;
6) Geomorfologia applicata e stabilità dei versanti;
7) Idrogeologia applicata;
8) Materiali naturali da costruzione;
9) Rilevamento geologico-tecnico.

H 011 - Idraulica:
1) Dinamica della turbolenza;

2) Idraulica;
3) Idraulica ambientale;
4) Idraulica dei mezzi porosi;
5) Idraulica fluviale;
6) Idraulica numerica;
7) Idrodinamica;
8) Idroelasticità;
9) Meccanica dei fluidi;
10) Misure e controlli idraulici;
11) Modellistica idraulica.

H 012 - Costruzioni idrauliche e marittime:
1) Acquedotti e fognature;
2) Bonifica e irrigazione;
3) Bonifiche e sistemazioni idrauliche;
4) Costruzioni idrauliche;
5) Gestione dei sistemi idraulici;
6) Gestione delle risorse idriche;
7) Idrologia sotterranea;
8) Idrologia tecnica;
9) Impianti speciali idraulici;
10) Infrastrutture idrauliche;
11) Protezione idraulica del territorio;
12) Sistemazione dei bacini idrografici;
13) Tecnica dei lavori idraulici;
14) Costruzioni in mare aperto;
15) Costruzioni marittime;
16) Idraulica marittima e costiera;
17) Idrovie;
18) Ingegneria portuale;
19) Regime e protezione dei litorali.

H 020 - Ingegneria sanitaria-ambientale:
1) Dinamica degli inquinanti;
2) Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
3) Gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale;
4) Impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale;
5) Impianti di trattamento degli effluenti gassosi;
6) Impianti di trattamento dei rifiuti solidi;
7) Impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento;
8) Impianti di trattamento delle acque di rifiuto;
9) Impianti di trattamento sanitario-ambientali;
10) Ingegneria sanitaria-ambientale;
11) Tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale.

H 030 - Strade, ferrovie ed aeroporti:
1) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;

2) Costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
3) Gestione e manutenzione delle infrastrutture varie;
4) Impianti e cantieri viari;
5) Infrastrutture aeroportuali;
6) Infrastrutture di viabilità e trasporto;
7) Infrastrutture ferroviarie;
8) Infrastrutture per trasporti speciali;
9) Infrastrutture viarie;
10) Infrastrutture viarie nelle aree metropolitane;
11) Principi di progettazione delle infrastrutture viarie;
12) Progetto di strade, ferrovie ed aeroporti;
13) Sovrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
14) Tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali;
15) Viabilità rurale.

H 040 - Trasporti:
1) Esercizio dei sistemi di trasporto;
2) Pianificazione dei trasporti;
3) Progettazione di sistemi di trasporto;
4) Sistemi di trazione;
5) Sistemi ferroviari;
6) Tecnica ed economia dei trasporti;
7) Teoria dei sistemi di trasporto;
8) Teoria e tecnica della circolazione;
9) Terminali e impianti di trasporto;
10) Trasporti aerei;
11) Trasporti per vie d'acqua;
12) Trasporti speciali;
13) Trasporti urbani e metropolitani.

H 050 - Topografia e cartografia:
1) Cartografia numerica;
2) Cartografia tematica;
3) Fotogrammetria;
4) Fotogrammetria applicata;
5) Fotogrammetria e fotointerpretazione;
6) Geodesia;
7) Misure geodetiche;
8) Telerilevamento;
9) Topografia;
10) Topografia agraria e forestale;
11) Topografia geologica;
12) Trattamento delle osservazioni.

H 060 - Geotecnica:
1) Consolidamento dei terreni;
2) Costruzioni di materiali sciolti;
3) Costruzioni in sotterraneo;
4) Dinamica delle terre e delle rocce;

5) Fondazioni;
6) Geotecnica;
7) Geotecnica marina;
8) Geotecnica nella difesa del territorio;
9) Indagini e controlli geotecnici;
10) Meccanica delle rocce;
11) Meccanica delle terre;
12) Opere di sostegno;
13) Principi di geotecnica;
14) Stabilità dei pendii.

H 071 - Scienza delle costruzioni:
1) Analisi computazionale delle strutture;
2) Calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) Dinamica delle strutture;
4) Instabilità delle strutture;
5) Meccanica dei materiali e della frattura;
6) Meccanica dei solidi;
7) Ottimizzazione delle strutture;
8) Scienza delle costruzioni;
9) Sicurezza strutturale;
10) Sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) Statica;
12) Teoria delle strutture.

H 072 - Tecnica delle costruzioni:
1) Calcolo automatico delle strutture;
2) Consolidamento delle costruzioni;
3) Costruzione di ponti;
4) Costruzioni in acciaio;
5) Costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) Costruzioni in zona sismica;
7) Progetto di strutture;
8) Sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
9) Strutture di fondazione;
10) Strutture prefabbricate;
11) Strutture speciali;
12) Tecnica delle costruzioni.

H 081 - Architettura tecnica:
1) Architettura tecnica;
2) Architettura tecnica e tipologie edilizie;
3) Edilizia industriale;
4) Elementi di architettura tecnica;
5) Industrializzazione dell'edilizia;
6) Progettazione ambientale e servizi tecnologici;
7) Progettazione degli elementi costruttivi;
8) Progettazione edile assistita;
9) Progettazione per l'edilizia industrializzata;
10) Recupero e conservazione degli edifici.

H 082 - Progettazione edilizia:
1) Architettura del legno;
2) Architettura delle grandi strutture;
3) Architettura e composizione architettonica;
4) Architettura e urbanistica tecniche;
5) Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
6) Documentazione architettonica;
7) Elementi di progettazione edile;
8) Progettazione dei componenti prefabbricati;
9) Progettazione integrale;
10) Progetti edili;
11) Progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio.

H 083 - Produzione edilizia:
1) Cantieri edili;
2) Costruzioni edili;
3) Ergotecnica edile;
4) Gestione del processo edilizio;
5) Impianti tecnici dell'edilizia;
6) Organizzazione del cantiere;
7) Programmazione e costi per l'edilizia;
8) Servizi tecnologici negli edifici;
9) Tecnica di cantiere e produttività;
10) Tecniche della produzione edilizia;
11) Tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili;
12) Tecniche edilizie nei Paesi in via di sviluppo;
13) Tecniche per il recupero edilizio;
14) Tecnologia degli elementi costruttivi.

H 100 - Composizione architettonica:
1) Architettura e composizione architettonica;
2) Composizione architettonica.

H 110 - Disegno:
1) Applicazioni di geometria descrittiva;
2) Disegno;
3) Disegno automatico;
4) Disegno civile;
5) Disegno edile;
6) Metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;
7) Rappresentazione della realtà territoriale ed urbana;
8) Tecniche della rappresentazione;
9) Unificazione e disegno.

H 120 - Storia dell'architettura:
1) Storia dell'architettura;

2) Storia dell'architettura e dell'urbanistica;
3) Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura.

H 130 - Restauro:
1) Conservazione edilizia e tecnologia del restauro;
2) Consolidamento e adattamento degli edifici;
3) Restauro;
4) Restauro tecnico degli edifici;
5) Tecnica del restauro;
6) Tecnica del restauro urbano.

H 141 - Analisi e pianificazione urbanistica:
1) Elementi di pianificazione territoriale;
2) Pianificazione territoriale.

H 142 - Progettazione urbanistica:
1) Composizione urbanistica;
2) Urbanistica.

H 143 - Tecnica urbanistica:
1) Difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;
2) Elementi di tecnica urbanistica;
3) Ingegneria del territorio;
4) Ingegneria dell' ambiente costruito;
5) Innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali;
6) Modelli matematici per l'urbanistica;
7) Pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
8) Tecnica urbanistica;
9) Tecniche di analisi urbane e territoriali;
10) Tecniche di gestione del territorio;
11) Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica.

H 150 - Estimo:
1) Economia ed estimo ambientale;
2) Economia ed estimo civile;
3) Economia ed estimo industriale;
4) Estimo;
5) Estimo aeronautico;
6) Estimo navale.

I 030 - Fluidodinamica:
1) Aeroacustica;
2) Aerodinamica;
3) Aerodinamica degli aeromobili;
4) Aerodinamica dei rotori;
5) Aerodinamica sperimentale;
6) Dinamica dei gas rarefatti;
7) Fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica;
8) Fluidodinamica;

9) Fluidodinamica ambientale;
10) Fluidodinamica dei sistemi naturali;
11) Fluidodinamica numerica
12) Fluidodinamica sperimentale;
13) Gasdinamica;
14) Principi di aeroelasticità;
15) Termofluidodinamica.

I 041 - Propulsione aerospaziale:
1) Combustione nei sistemi propulsivi;
2) Diagnostica dei propulsori;
3) Dinamica e controllo dei propulsori;
4) Endoreattori;
5) Fluidodinamica dei sistemi propulsivi;
6) Fluidodinamica delle turbomacchine;
7) Impianti propulsivi aeronautici;
8) Missilistica;
9) Motori per aeromobili;
10) Propulsione aerospaziale;
11) Propulsori astronautici;
12) Sistemi di propulsione missilistica;
13) Sperimentazione sui propulsori.

I 042 - Macchine e sistemi energetici:
1) Combustione e gasdinamica delle macchine;
2) Conversione dell'energia;
3) Dinamica e controllo delle macchine;
4) Energetica applicata;
5) Fluidodinamica delle macchine;
6) Macchine;
7) Macchine marine;
8) Macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
9) Modelli delle macchine;
10) Motori a combustione interna;
11) Motori termici per trazione;
12) Oleodinamica e pneumatica;
13) Progetto di macchine;
14) Sperimentazione sulle macchine;
15) Turbomacchine;
16) Centrali termiche;
17) Collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;
18) Diagnostica degli impianti motori;
19) Generatori di vapore;
20) Gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
21) Impianti di potenza per applicazioni spaziali;
22) Impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
23) Impiego industriale dell'energia;
24) Interazione fra le macchine e l'ambiente;
25) Macchine e sistemi energetici speciali;

26) Modellistica e simulazione degli impianti motori;
27) Sistemi energetici;
28) Sistemi propulsivi;
29) Tecnologie delle energie rinnovabili.

I 050 - Fisica tecnica:
1) Criogenia;
2) Energetica;
3) Fisica tecnica;
4) Gestione dell'energia;
5) Impianti termotecnici;
6) Misure e regolazioni termofluidodinamiche;
7) Modelli per la termotecnica;
8) Proprietà termofisiche dei materiali;
9) Tecnica del freddo;
10) Termocinetica alle alte temperature;
11) Termodinamica applicata;
12) Termofluidodinamica applicata;
13) Termofluidodinamica dei sistemi naturali;
14) Termotecnica;
15) Trasmissione del calore;
16) Acustica applicata;
17) Climatologia dell'ambiente costruito;
18) Energie rinnovabili per uso termico;
19) Fisica tecnica ambientale;
20) Gestione dei servizi energetici;
21) Gestione delle risorse energetiche nel territorio;
22) Illuminotecnica;
23) Impianti speciali di climatizzazione;
24) Impianti tecnici;
25) Misure fisico-tecniche e regolazioni;
26) Modelli per il controllo ambientale;
27) Sistemi energetici integrati;
28) Tecnica del controllo ambientale;
29) Termofisica dell'edificio.

I 060 - Misure meccaniche e termiche:
1) Fondamenti della misurazione;
2) Metrologia generale meccanica;
3) Misure e controlli sui sistemi meccanici;
4) Misure e controllo di qualità nella produzione meccanica;
5) Misure e strumentazioni industriali;
6) Misure meccaniche, termiche e collaudi;
7) Misure per la diagnostica e l'affidabilità nei sistemi meccanici;
8) Misure termiche e regolazione;
9) Norme e procedure di qualificazione meccanica;
10) Sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche;
11) Sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie;

12) Sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche;
13) Sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche.

I 070 - Meccanica applicata alle macchine:
1) Analisi assistita di sistemi meccanici;
2) Automazione a fluido;
3) Controllo delle vibrazioni e del rumore;
4) Diagnostica dei sistemi meccanici;
5) Elementi di meccanica teorica e applicata;
6) Meccanica applicata alle macchine;
7) Meccanica degli azionamenti;
8) Meccanica dei robot;
9) Meccanica del veicolo;
10) Meccanica delle macchine automatiche;
11) Meccanica delle vibrazioni;
12) Meccatronica;
13) Modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;
14) Progettazione meccanica funzionale;
15) Regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
16) Sperimentazione sui sistemi meccanici;
17) Teoria e tecnica della lubrificazione;
18) Tribologia.

I 080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine:
1) Affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;
2) Comportamento meccanico dei materiali;
3) Costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici;
4) Costruzione di macchine;
5) Costruzione di macchine automatiche e robot;
6) Costruzione di macchine motrici;
7) Costruzioni meccaniche di precisione;
8) Elementi costruttivi delle macchine;
9) Garanzia della qualità nella costruzione delle macchine;
10) Ottimizzazione delle costruzioni meccaniche;
11) Principi e metodologie della progettazione meccanica;
12) Progettazione assistita di strutture meccaniche;
13) Progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico;
14) Progettazione e costruzione di macchine speciali;
15) Progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
16) Tecnica delle costruzioni meccaniche;
17) Analisi sperimentale delle tensioni;
18) Collaudo delle costruzioni meccaniche;
19) Controlli non distruttivi;
20) Controllo di qualità;
21) Diagnostica strutturale;
22) Meccanica dei materiali;
23) Meccanica sperimentale;
24) Costruzione di autoveicoli;
25) Costruzione di macchine agricole;

26) Costruzione di macchine movimento terra;
27) Costruzione di materiale ferroviario;
28) Costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri;
29) Costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti;
30) Costruzioni automobilistiche;
31) Dinamica del veicolo;
32) Progettazione degli elementi dell'autotelaio;
33) Progetto del trattore agricolo;
34) Progetto delle carrozzerie;
35) Sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo.

I 090 - Disegno industriale:
1) Disegno assistito dal calcolatore;
2) Disegno di impianti e dei sistemi industriali;
3) Disegno di macchine;
4) Disegno tecnico aerospaziale;
5) Disegno tecnico industriale;
6) Disegno tecnico navale;
7) Elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
8) Fondamenti e metodi della progettazione industriale;
9) Grafica computazionale tecnica;
10) Metodi di comunicazione tecnica;
11) Modellazione geometrica delle macchine;
12) Normazione industriale ed ingegnerizzazione.

I 100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione:
1) Gestione industriale della qualità;
2) Macchine utensili;
3) Modelli funzionali per l'industria meccanica;
4) Plasticità e lavorazioni per deformazione plastica;
5) Processi di produzione robotizzati;
6) Produzione assistita da calcolatore;
7) Programmazione e controllo della produzione meccanica;
8) Sistemi integrati di produzione;
9) Studi di fabbricazione;
10) Tecnica della saldatura e delle giunzioni;
11) Tecnologia meccanica;
12) Tecnologia dei materiali non convenzionali;
13) Tecnologie della produzione aeronautica;
14) Tecnologie generali dei materiali;
15) Tecnologie speciali.

I 110 - Impianti industriali meccanici:
1) Ergotecnica;
2) Gestione degli impianti industriali;
3) Gestione dei progetti di impianto;
4) Gestione della produzione industriale;
5) Impianti di trasporto;
6) Impianti industriali;

7) Impianti meccanici;
8) Impianti speciali;
9) Logistica industriale;
10) Progettazione degli impianti industriali;
11) Servizi generali di impianto;
12) Sicurezza dei sistemi di produzione;
13) Sistemi di produzione automatizzati;
14) Strumentazione industriale;
15) Tecnologie industriali.

I 122 - Impianti nucleari:
1) Dinamica e controllo degli impianti nucleari;
2) Energetica e sistemi nucleari;
3) Garanzia della qualità e affidabilità nelle tecnologie nucleari;
4) Impianti di separazione isotopica;
5) Impianti nucleari;
6) Ingegneria dei reattori nucleari a fusione;
7) Ingegneria del nocciolo;
8) Localizzazione dei sistemi energetici;
9) Progetti e costruzioni nucleari;
10) Protezione e sicurezza degli impianti nucleari;
11) Regolazione ed esercizio degli impianti nucleari;
12) Sicurezza ed analisi di rischio;
13) Tecnologia dei materiali nucleari;
14) Tecnologie e applicazioni nucleari;
15) Termofluidodinamica negli impianti nucleari;
16) Termotecnica del reattore.

I 140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:
1) Analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) Chimica applicata;
3) Chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
4) Chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;
5) Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
6) Corrosione e protezione dei materiali;
7) Scienza dei materiali;
8) Scienza e tecnologia dei materiali;
9) Scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
10) Scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
11) Scienza e tecnologia dei materiali compositi;
12) Scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
13) Scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
14) Scienza e tecnologia dei vetri;
15) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
16) Chimica macromolecolare per l'ingegneria;
17) Ingegneria dei materiali macromolecolari;
18) Materiali polimerici;
19) Materie plastiche;

20) Principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari;
21) Processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
22) Proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
23) Scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
24) Scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
25) Struttura dei materiali macromolecolari;
26) Tecnologia dei polimeri.

I 152 - Principi di ingegneria chimica:
1) Cinetica chimica applicata;
2) Elementi introduttivi di ingegneria chimica;
3) Fenomeni di trasporto;
4) Fluidodinamica dei sistemi multifase;
5) Fondamenti dei processi di separazione;
6) Meccanica dei fluidi non-newtoniani;
7) Meccanismi e cinetica dei processi di combustione;
8) Principi di ingegneria biochimica;
9) Principi di ingegneria chimica;
10) Principi di ingegneria chimica ambientale;
11) Proprietà termodinamiche e di trasporto;
12) Reattori biochimici;
13) Reattori chimici;
14) Reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
15) Termodinamica dell'ingegneria chimica.

I 155 - Chimica industriale:
1) Catalisi industriale;
2) Chimica industriale (limitatamente a ingegneria);
3) Chimica industriale alimentare;
4) Chimica industriale organica;
5) Fondamenti di chimica industriale;
6) Processi biologici industriali;
7) Processi di produzione di materiali macromolecolari;
8) Processi di separazione;
9) Processi di trattamento degli effluenti inquinanti;
10) Processi industriali della chimica fine;
11) Processi industriali di ossidazione e di combustione;
12) Sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici;
13) Strumentazione industriale chimica;
14) Tecnologia del petrolio e petrolchimica;
15) Tecnologie chimiche speciali.

I 170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche:
1) Circuiti digitali;
2) Circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;
3) Circuiti elettronici di potenza;
4) Compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale;

5) Elettromeccanica dei sistemi continui;
6) Elettrotecnica;
7) Magnetofluidodinamica applicata;
8) Modelli numerici per l'ingegneria elettrica;
9) Modellistica elettrica dei materiali;
10) Plasmi e fusione termonucleare controllata;
11) Principi di ingegneria elettrica;
12) Progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
13) Progetto automatico dei circuiti;
14) Teoria dei circuiti;
15) Teoria delle reti elettriche;
16) Conversione diretta dell'energia;
17) Costruzione di apparecchi elettrici;
18) Elettrotermia;
19) Ingegneria dei materiali elettrici;
20) Materiali per l'ingegneria elettrica;
21) Tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;
22) Tecnica delle alte tensioni;
23) Tecnica ed economia dell'energia;
24) Tecnologie dei plasmi;
25) Tecnologie elettriche;
26) Tecnologie elettromeccaniche;
27) Tecnologie per la fusione termonucleare.

I 180 - Macchine ed azionamenti elettrici:
1) Applicazioni industriali elettriche;
2) Azionamenti elettrici;
3) Azionamenti elettrici per l'automazione;
4) Azionamenti per trazione elettrica;
5) Conversione statica dell'energia elettrica;
6) Costruzioni elettromeccaniche;
7) Diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici;
8) Elettronica industriale di potenza;
9) Energetica elettrica;
10) Macchine elettriche;
11) Metodologie di progettazione di macchine elettriche;
12) Modellistica dei sistemi elettromeccanici;
13) Sensori ed attuatori elettrici;
14) Sistemi elettronici di potenza;
15) Tecnologie delle macchine elettriche.

I 190 - Sistemi elettrici per l'energia:
1) Affidabilità dei sistemi elettrici;
2) Automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
3) Diagnostica degli impianti elettrici;
4) Impianti di produzione dell'energia elettrica;
5) Impianti elettrici;
6) Impianti elettrici a media e bassa tensione;
7) Impianti elettrici ad alta tensione;

8) Pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;
9) Sistemi elettrici di bordo;
10) Sistemi elettrici industriali;
11) Sistemi elettrici per i trasporti;
12) Sistemi elettrici per l'energia;
13) Sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici;
14) Tecnica della sicurezza elettrica;
15) Tecnica ed economia dell'energia elettrica.

I 200 - Misure elettriche ed elettroniche:
1) Affidabilità e controllo di qualità;
2) Elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
3) Fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
4) Misure a iperfrequenze;
5) Misure di compatibilità elettromagnetica;
6) Misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
7) Misure elettriche;
8) Misure elettroniche;
9) Misure di alta tensione;
10) Misure per l'automazione e la produzione industriale;
11) Misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
12) Misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
13) Qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
14) Sensori e trasduttori;
15) Strumentazione elettronica di misura.

I 210 - Elettronica:
1) Affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
2) Architettura dei sistemi integrati;
3) Circuiti integrati a microonde;
4) Dispositivi elettronici;
5) Elaborazione elettronica di segnali e immagini;
6) Elettronica applicata;
7) Elettronica biomedica;
8) Elettronica dei sistemi digitali;
9) Elettronica delle microonde;
10) Elettronica delle telecomunicazioni;
11) Elettronica dello stato solido;
12) Elettronica di potenza;
13) Elettronica industriale;
14) Elettronica quantistica;
15) Microelettronica;
16) Optoelettronica;
17) Progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
18) Strumentazione e misure elettroniche;
19) Tecnologie e materiali per l'elettronica;
20) Teoria dei circuiti elettronici.

I 220 - Campi elettromagnetici:
1) Antenne;
2) Applicazioni di potenza delle microonde;
3) Campi elettromagnetici;
4) Compatibilità elettromagnetica;
5) Componenti e circuiti ottici;
6) Elaborazione ottica dei segnali;
7) Interazione bioelettromagnetica;
8) Microonde;
9) Misure a microonde;
10) Ottica e interazioni;
11) Progettazione automatica per l'elettromagnetismo;
12) Progetto di circuiti a microonde;
13) Propagazione;
14) Tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
15) Telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I 230 - Telecomunicazioni:
1) Algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
2) Comunicazioni elettriche;
3) Comunicazioni ottiche;
4) Elaborazione e trasmissione delle immagini;
5) Elaborazione numerica dei segnali;
6) Reti di telecomunicazioni;
7) Sistemi a microonde per telecomunicazioni;
8) Sistemi di commutazione;
9) Sistemi di radiocomunicazione;
10) Sistemi di telecomunicazione;
11) Sistemi di telerilevamento;
12) Telematica;
13) Teoria dei fenomeni aleatori;
14) Teoria dei segnali;
15) Teoria dell'informazione e codici;
16) Teoria e tecnica radar;
17) Teoria e tecniche del riconoscimento;
18) Trasmissione numerica.

I 240 - Automatica:
1) Analisi dei sistemi;
2) Automazione industriale;
3) Azionamenti ed elettronica industriale;
4) Controlli automatici;
5) Controllo dei processi;
6) Controllo digitale;
7) Elementi di automatica;
8) Identificazione dei modelli e analisi dei dati;
9) Metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
10) Modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
11) Modellistica e gestione delle risorse naturali;

12) Modellistica e identificazione;
13) Robotica industriale;
14) Sistemi adattativi;
15) Sistemi di supervisione e controllo esperto;
16) Strumentazione e misure per l'automazione;
17) Tecnologie dei sistemi di controllo;
18) Teoria dei sistemi;
19) Teoria del controllo.

I 250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni:
1) Basi di dati;
2) Calcolatori elettronici;
3) Fondamenti di informatica;
4) Impianti di elaborazione;
5) Informatica grafica;
6) Informatica industriale;
7) Informatica medica;
8) Informatica teorica;
9) Ingegneria del software;
10) Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) Intelligenza artificiale;
12) Linguaggi e traduttori;
13) Reti di calcolatori;
14) Reti logiche;
15) Robotica;
16) Sistemi di elaborazione;
17) Sistemi informativi;
18) Sistemi operativi;
19) Sistemi per la progettazione automatica;
20) Teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

I 270 - Ingegneria economico-gestionale:
1) Economia applicata all'ingegneria;
2) Economia dei sistemi industriali;
3) Economia e gestione dei servizi;
4) Economia e gestione dell'innovazione;
5) Economia ed organizzazione aziendale;
6) Gestione aziendale;
7) Gestione dell'informazione aziendale;
8) Gestione della qualità;
9) Marketing industriale;
10) Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
11) Sistemi di analisi finanziaria;
12) Sistemi di controllo di gestione;
13) Sistemi organizzativi;
14) Sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro;
15) Strategia e sistemi di pianificazione.

N 050 - Diritto amministrativo:
1) Diritto dell'assetto territoriale;
2) Diritto e legislazione urbanistica;
3) Diritto minerario.

N 140 - Materie giuridiche (ingegneria, architettura, lettere, scuola sup. arch. e bibl.):
1) Disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
2) Istituzioni di diritto pubblico e privato;
3) Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
4) Legislazione sul lavoro e sull'infortunistica.

P 012 - Economia politica:
1) Economia politica;
2) Istituzioni di economia;
3) Microeconomia.

P 041 - Statistica:
1) Fondamenti di statistica
2) Statistica e calcolo delle probabilità.

ART. 25

Gli studenti che all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto risulteranno già iscritti ad anni successivi al primo potranno portare a termine gli studi secondo il preesistente ordinamento.

Pertanto, la Facoltà di Ingegneria conferirà lauree in Ingegneria civile, sezione edile, sezione idraulica e sezione trasporti, limitatamente agli studenti che risulteranno iscritti a detto corso di laurea all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto.

Inoltre la Facoltà di Ingegneria conferirà lauree in Ingegneria elettrotecnica limitatamente agli studenti che risulteranno iscritti a detto corso di laurea all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto.

Il conferimento di tali lauree potrà avvenire sino a quando non sarà definita per la Facoltà la corrispondenza tra i corsi di laurea attualmente attivati e non compresi nell'elenco di cui all'art. 14 degli omologhi corsi di laurea elencati in detto art. 14, e comunque non oltre i cinque anni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Tuttavia gli studenti già iscritti, all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, ad anni di corso successivi al primo, potranno essere ammessi, a richiesta, a seguire gli studi secondo il nuovo ordinamento e la Facoltà stabilirà le condizioni in base alle quali il curriculum didattico già seguito

sarà reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente statuto, per i corsi di laurea già attivati, o istituiti in sostituzione di corsi già attivati, è consentito scegliere gli insegnamenti di non più di cinque delle annualità comuni a tutti i corsi di laurea e delle annualità di settore, facendo riferimento, anziché alle prescrizioni delle Tabelle B e C del D.P.R. 20 maggio 1989, a raggruppamenti dichiarati dalla Facoltà affini a quelli indicati nelle stesse Tabelle.

TITOLO IV

FACOLTA' DI INGEGNERIA

(Sede di Taranto)

ART. 26

La Facoltà di Ingegneria con sede a Taranto conferisce la seguente laurea:

1. laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio.

ART. 27

La durata degli studi è di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in Ingegneria" con la specializzazione del corso di laurea seguito.

ART. 28

Il corso di laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio prevede i seguenti indirizzi:

1) difesa del suolo;
2) pianificazione e gestione territoriale.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Nell'ambito di ogni indirizzo possono essere inoltre individuati orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti Consigli di Corso di laurea.

ART. 29

Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due cicli didattici (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta - centoventi ore di attività didattiche.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, costituiti da quaranta- sessanta ore di attività didattiche, corrispondenti a mezza annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati, da almeno venti ore ciascuno, da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della Commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei curricula possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.) da quotarsi in frazione di annualità, sino ad una concorrenza massima di due annualità.

ART. 30

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate dal competente Consiglio di corso di laurea, pari a uno per l'iscrizione al secondo anno, cinque per l'iscrizione al terzo anno, otto per l'iscrizione al quarto anno, dodici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

Durante il primo triennio del corso di laurea, lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera, superando una prova di accertamento le cui annualità saranno definite dal Consiglio di Facoltà.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali e superato i relativi esami per un numero minimo di ventinove annualità.

Le annualità obbligatorie necessarie per il conseguimento della laurea sono indicate nel successivo art. 31. Tali annualità fanno riferimento alle Tabelle B, C e D della Tabella XXIX allegata al D.P.R. 20 maggio 1989, pubblicato nella G.U. del 10 agosto 1989, e tengono conto dei numeri minimi indicati all'undicesimo comma dell'art. 5 della stessa Tabella XXIX.

Le rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato al terzo comma di questo stesso articolo vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti indicati, sia separatamente che raggruppati in distinti indirizzi e/o orientamenti, dal manifesto annuale degli studi per il corso di laurea, ovvero sostituiti, sino alla concorrenza massima di due annualità, dai moduli didattici di cui al settimo comma dell'art. 29.

L'esame di laurea consiste in una prova orale intesa ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni tecniche e pratiche nel ramo dell'Ingegneria prescelto. Durante tale prova saranno discussi elaborati ed eventuale tesi di laurea.

ART. 31

Per il conseguimento della laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio sono obbligatorie le seguenti annualità, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati),di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la tabella B:

4 nei raggr.	A 021	Analisi matematica
	A 012	Geometria
	A 011	Algebra e logica matematica
	A 030	Fisica matematica
	A 041	Analisi numerica e matematica applicata
	P 041	Statistica
	A 022	Calcolo delle probabilità
2 nel raggr.	B 011	Fisica generale
1 nel raggr.	I 250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 nel raggr.	C 060	Chimica
1 nei raggr.	H 150	Estimo
	I 270	Ingegneria economico-gestionale
	P 012	Economia politica

b) le seguenti n. 12 annualità secondo la Tabella E.2:

1 nei raggr.	H 110	Disegno
	I 090	Disegno industriale

1 nel raggr.	H 011	Idraulica
1 nel raggr.	H 071	Scienza delle costruzioni
1 nel raggr.	D 022	Geologia applicata
1 nel raggr.	H 012	Costruzioni idrauliche e marittime
1 nei raggr.	H 020	Ingegneria sanitaria-ambientale
	I 153	Impianti chimici
2 nei raggr.	I 042	Macchine e sistemi energetici
	I 050	Fisica tecnica
	I 070	Meccanica applicata alle macchine
	I 170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1 nel raggr.	H 060	Geotecnica
1 nei raggr.	H 050	Topografia e cartografia
	I 060	Misure meccaniche e termiche
	I 200	Misure elettriche ed elettroniche
1 nei raggr.	H 141	Analisi e pianificazione urbanistica
	H 143	Tecnica urbanistica
	I 240	Automatica
1 nei raggr.	I 140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
	I 152	Principi di ingegneria chimica

Per l'indirizzo DIFESA DEL SUOLO sono inoltre obbligatorie le seguenti n. 3 annualità:

1 nel raggr.	H 012	Costruzioni idrauliche e marittime
1 nel raggr.	H 060	Geotecnica
1 nel raggr.	H 072	Tecnica delle costruzioni

Per l'indirizzo PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE sono inoltre obbligatorie le seguenti n. 3 annualità:

1 nel raggr.	H 141	Analisi e pianificazione urbanistica
1 nel raggr.	H 143	Tecnica urbanistica
1 nel raggr.	H 030	Strade, ferrovie ed aeroporti

ART. 32

Il Consiglio di Facoltà predispone annualmente, su proposta dei competenti Consigli di corso di laurea, il manifesto annuale degli studi che costituisce il piano di studi ufficiale della Facoltà.

Tale manifesto stabilisce:

quali indirizzi, tra quelli previsti dall'art. 28 e quali orientamenti sono attivati;

- i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati), scelti tra quelli indicati nel successivo art. 33, che costituiscono le annualità obbligatorie per ogni corso di laurea, compreso l'eventuale indirizzo, nel rispetto di quanto specificato nel precedente art. 31;

- i corsi di insegnamento, scelti sempre tra quelli indicati nel successivo art. 32, necessari al raggiungimento del numero minimo di annualità indicato al terzo comma del precedente art.30, precisando quali siano obbligatori, e quali siano a scelta dello studente, eventualmente raggruppati in distinti orientamenti. Tali corsi possono essere determinati, fino al massimo di due annualità, tenendo conto di quanto previsto dal settimo comma del precedente art. 29;

- la suddivisione temporale di ciascun corso integrato tra le varie discipline che vi concorrono, tenendo conto dei limiti di cui al sesto comma del precedente art. 29;

- la collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e negli eventuali semestri.

L'identità di denominazione degli insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Il manifesto annuale degli studi conterrà inoltre:

- le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

- l'elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo, di cui al primo comma dell'art.30;

- le modalità di assestamento della conoscenza periodica e della comprensione di una lingua straniera, di cui al secondo comma dell'art. 30;

- le norme relative alle modalità di svolgimento dell'esame di laurea.

ART. 33

Elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella Facoltà, a norma degli artt. 5 e 6 della Tabella XXIX annessa al D.P.R. 20 maggio 1989 e inclusi nella Tabella F:

A 011 - Algebra e logica matematica:
1) Algebra;
2) Algebra ed elementi di geometria.

A 012 - Geometria:
1) Geometria;
2) Geometria descrittiva;
3) Geometria differenziale;
4) Geometria e algebra;
5) Teoria dei grafi.

A 021 - Analisi matematica:
1) Analisi funzionale;
2) Analisi matematica;
3) Calcolo delle variazioni;
4) Metodi matematici per l'ingegneria;
5) Teoria delle funzioni;
6) Teoria matematica dei controlli.

A 022 - Calcolo delle probabilità:
1) Calcolo delle probabilità;
2) Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
3) Statistica matematica;
4) Teoria dei giochi e delle decisioni;
5) Teoria dell'affidabilità.

A 030 - Fisica matematica:
1) Calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) Fisica matematica;
3) Meccanica analitica;
4) Meccanica razionale;
5) Meccanica superiore per ingegneri;
6) Sistemi dinamici.

A 041 - Analisi numerica e matematica applicata:
1) Analisi numerica;
2) Calcolo numerico;
3) Calcolo numerico e programmazione numerica;
4) Metodi numerici per l'ingegneria;
5) Matematica applicata.

B 011 - Fisica generale:
1) Fisica (limitatamente a ingegneria);
2) Fisica superiore;
3) Metrologia;
4) Ottica elettronica;
5) Sperimentazione fisica;
6) Strumentazione fisica.

C 060 - Chimica:
1) Applicazioni di chimica e chimica analitica;
2) Chimica (limitatamente ad ingegneria);
3) Sperimentazioni di chimica.

D 022 - Geologia applicata:
1) Geoingegneria ambientale;
2) Geologia applicata;
3) Geologia applicata alla difesa del suolo;
4) Geologia applicata alla pianificazione territoriale;
5) Geologia applicata alle aree sismiche;
6) Geomorfologia applicata e stabilità dei versanti;
7) Idrogeologia applicata;
8) Materiali naturali da costruzione;
9) Rilevamento geologico-tecnico.

H 011 - Idraulica:
1) Dinamica della turbolenza;
2) Idraulica;
3) Idraulica ambientale;
4) Idraulica dei mezzi porosi;
5) Idraulica fluviale;
6) Idraulica numerica;
7) Idrodinamica;
8) Idroelasticità;
9) Meccanica dei fluidi;
10) Misure e controlli idraulici;
11) Modellistica idraulica.

H 012 - Costruzioni idrauliche e marittime:
1) Acquedotti e fognature;
2) Bonifica e irrigazione;
3) Bonifiche e sistemazioni idrauliche;
4) Costruzioni idrauliche;
5) Gestione dei sistemi idraulici;
6) Gestione delle risorse idriche;
7) Idrologia sotterranea;
8) Idrologia tecnica;
9) Impianti speciali idraulici;
10) Infrastrutture idrauliche;
11) Protezione idraulica del territorio;
12) Sistemazione dei bacini idrografici;
13) Tecnica dei lavori idraulici;
14) Costruzioni in mare aperto;
15) Costruzioni marittime;
16) Idraulica marittima e costiera;
17) Idrovie;
18) Ingegneria portuale;
19) Regime e protezione dei litorali.

H 020 - Ingegneria sanitaria-ambientale:
1) Dinamica degli inquinanti;
2) Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
3) Gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale;
4) Impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale;
5) Impianti di trattamento degli effluenti gassosi;
6) Impianti di trattamento dei rifiuti solidi;
7) Impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento;
8) Impianti di trattamento delle acque di rifiuto;
9) Impianti di trattamento sanitario-ambientali;
10) Ingegneria sanitaria-ambientale;
11) Tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale.

H 030 - Strade, ferrovie ed aeroporti:
1) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
2) Costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
3) Gestione e manutenzione delle infrastrutture varie;
4) Impianti e cantieri viari;
5) Infrastrutture aeroportuali;
6) Infrastrutture di viabilità e trasporto;
7) Infrastrutture ferroviarie;
8) Infrastrutture per trasporti speciali;
9) Infrastrutture viarie;
10) Infrastrutture viarie nelle aree metropolitane;
11) Principi di progettazione delle infrastrutture viarie;
12) Progetto di strade, ferrovie ed aeroporti;
13) Sovrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
14) Tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali;
15) Viabilità rurale.

H 050 - Topografia e cartografia:
1) Cartografia numerica;
2) Cartografia tematica;
3) Fotogrammetria;
4) Fotogrammetria applicata;
5) Fotogrammetria e fotointerpretazione;
6) Geodesia;
7) Misure geodetiche;
8) Telerilevamento;
9) Topografia;
10) Topografia agraria e forestale;
11) Topografia geologica;
12) Trattamento delle osservazioni.

H 060 - Geotecnica:
1) Consolidamento dei terreni;
2) Costruzioni di materiali sciolti;

3) Costruzioni in sotterraneo;
4) Dinamica delle terre e delle rocce;
5) Fondazioni;
6) Geotecnica;
7) Geotecnica marina;
8) Geotecnica nella difesa del territorio;
9) Indagini e controlli geotecnici;
10) Meccanica delle rocce;
11) Meccanica delle terre;
12) Opere di sostegno;
13) Principi di geotecnica;
14) Stabilità dei pendii.

H 071 - Scienza delle costruzioni:
1) Analisi computazionale delle strutture;
2) Calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) Dinamica delle strutture;
4) Instabilità delle strutture;
5) Meccanica dei materiali e della frattura;
6) Meccanica dei solidi;
7) Ottimizzazione delle strutture;
8) Scienza delle costruzioni;
9) Sicurezza strutturale;
10) Sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) Statica;
12) Teoria delle strutture.

H 072 - Tecnica delle costruzioni:
1) Calcolo automatico delle strutture;
2) Consolidamento delle costruzioni;
3) Costruzioni di ponti;
4) Costruzioni in acciaio;
5) Costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) Costruzioni in zona sismica;
7) Progetto di strutture;
8) Sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
9) Strutture di fondazione;
10) Strutture prefabbricate;
11) Strutture speciali;
12) Tecnica delle costruzioni.

H 110 - Disegno:
1) Applicazioni di geometria descrittiva;
2) Disegno;
3) Disegno automatico;
4) Disegno civile;
5) Disegno edile;
6) Metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;

7) Rappresentazione della realtà territoriale ed urbana;
8) Tecniche della rappresentazione;
9) Unificazione di disegno.

H 141 - Analisi e pianificazione urbanistica:
1) Elementi di pianificazione territoriale;
2) Pianificazione territoriale.

H 143 - Tecnica urbanistica:
1) Difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;
2) Elementi di tecnica urbanistica;
3) Ingegneria del territorio;
4) Ingegneria dell' ambiente costruito;
5) Innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali;
6) Modelli matematici per l'urbanistica;
7) Pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
8) Tecnica urbanistica;
9) Tecniche di analisi urbane e territoriali;
10) Tecniche di gestione del territorio;
11) Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica.

H 150 - Estimo:
1) Economia ed estimo ambientale;
2) Economia ed estimo civile;
3) Economia ed estimo industriale;
4) Estimo;
5) Estimo aeronautico;
6) Estimo navale.

I 042 - Macchine e sistemi energetici:
1) Combustione e gasdinamica delle macchine;
2) Conversione dell'energia;
3) Dinamica e controllo delle macchine;
4) Energia applicata;
5) Fluidodinamica delle macchine;
6) Macchine;
7) Macchine marine;
8) Macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
9) Modelli delle macchine;
10) Motori a combustione interna;
11) Motori termici per trazione;
12) Oleodinamica e pneumatica;
13) Progetto di macchine;
14) Sperimentazione sulle macchine;
15) Turbomacchine;
16) Centrali termiche;
17) Collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;
18) Diagnostica degli impianti motori;
19) Generatori di vapore;

20) Gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
21) Impianti di potenza per applicazioni spaziali;
22) Impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
23) Impiego industriale dell'energia;
24) Interazione fra le macchine e l'ambiente;
25) Macchine e sistemi energetici speciali;
26) Modellistica e simulazione degli impianti motori;
27) Sistemi energetici;
28) Sistemi propulsivi;
29) Tecnologie delle energie rinnovabili.

I 050 - Fisica tecnica:
1) Criogenia;
2) Energetica;
3) Fisica tecnica;
4) Gestione dell'energia;
5) Impianti termotecnici;
6) Misure e regolazioni termofluidodinamiche;
7) Modelli per la termotecnica;
8) Proprietà termofisiche dei materiali;
9) Tecnica del freddo;
10) Termocinetica alle alte temperature;
11) Termodinamica applicata;
12) Termofluidodinamica applicata;
13) Termofluidodinamica dei sistemi naturali;
14) Termotecnica;
15) Trasmissione del calore;
16) Acustica applicata;
17) Climatologia dell'ambiente costruito;
18) Energie rinnovabili per uso termico;
19) Fisica tecnica ambientale;
20) Gestione dei servizi energetici;
21) Gestione delle risorse energetiche nel territorio;
22) Illuminotecnica;
23) Impianti speciali di climatizzazione;
24) Impianti tecnici;
25) Misure fisico-tecniche e regolazioni;
26) Modelli per il controllo ambientale;
27) Sistemi energetici integrati;
28) Tecnica del controllo ambientale;
29) Termofisica dell'edificio.

I 060 - Misure meccaniche e termiche:
1) Fondamenti della misurazione;
2) Metrologia generale meccanica;
3) Misure e controlli sui sistemi meccanici;
4) Misure e controllo di qualità nella produzione meccanica;
5) Misure e strumentazioni industriali;
6) Misure meccaniche, termiche e collaudi;

7) Misure per la diagnostica e l'affidabilità nei sistemi meccanici;
8) Misure termiche e regolazione;
9) Norme e procedure di qualificazione meccanica;
10) Sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche;
11) Sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie;
12) Sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche;
13) Sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche.

I 070 - Meccanica applicata alle macchine:
1) Analisi assistita di sistemi meccanici;
2) Automazione a fluido;
3) Controllo delle vibrazioni e del rumore;
4) Diagnostica dei sistemi meccanici;
5) Elementi di meccanica teorica e applicata;
6) Meccanica applicata alle macchine;
7) Meccanica degli azionamenti;
8) Meccanica dei robot;
9) Meccanica del veicolo;
10) Meccanica delle macchine automatiche;
11) Meccanica delle vibrazioni;
12) Meccatronica;
13) Modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;
14) Progettazione meccanica funzionale;
15) Regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
16) Sperimentazione sui sistemi meccanici;
17) Teoria e tecnica della lubrificazione;
18) Tribologia.

I 090 - Disegno industriale:
1) Disegno assistito dal calcolatore;
2) Disegno di impianti e dei sistemi industriali;
3) Disegno di macchine;
4) Disegno tecnico aerospaziale;
5) Disegno tecnico industriale;
6) Disegno tecnico navale;
7) Elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
8) Fondamenti e metodi della progettazione industriale;
9) Grafica computazionale tecnica;
10) Metodi di comunicazione tecnica;
11) Modellazione geometrica delle macchine;
12) Normazione industriale ed ingegnerizzazione.

I 140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:
1) Analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) Chimica applicata;
3) Chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
4) Chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;
5) Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;

6) Corrosione e protezione dei materiali;
7) Scienza dei materiali;
8) Scienza e tecnologia dei materiali;
9) Scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
10) Scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
11) Scienza e tecnologia dei materiali compositi;
12) Scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
13) Scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
14) Scienza e tecnologia dei vetri;
15) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
16) Chimica macromolecolare per l'ingegneria;
17) Ingegneria dei materiali macromolecolari;
18) Materiali polimerici;
19) Materie plastiche;
20) Principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari;
21) Processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
22) Proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
23) Scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
24) Scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
25) Struttura dei materiali macromolecolari;
26) Tecnologia dei polimeri.

I 152 - Principi di ingegneria chimica:
1) Cinetica chimica applicata;
2) Elementi introduttivi di ingegneria chimica;
3) Fenomeni di trasporto;
4) Fluidodinamica dei sistemi multifase;
5) Fondamenti dei processi di separazione;
6) Meccanica dei fluidi non-newtoniani;
7) Meccanismi e cinetica dei processi di combustione;
8) Principi di ingegneria biochimica;
9) Principi di ingegneria chimica;
10) Principi di ingegneria chimica ambientale;
11) Proprietà termodinamiche e di trasporto;
12) Reattori biochimici;
13) Reattori chimici;
14) Reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
15) Termodinamica dell'ingegneria chimica.

I 153 - Impianti chimici:
1) Affidabilità e sicurezza nell'industria di processo;
2) Apparecchiature per il trattamento dei solidi;
3) Combustione;
4) Impianti biochimici;
5) Impianti chimici;
6) Impianti chimici e processi dell'industria alimentare;

7) Impianti chimici nucleari;
8) Impianti dell'industria di processo;
9) Impianti di trattamento degli effluenti inquinanti;
10) Ingegneria chimica ambientale;
11) Progettazione di apparecchiature dell'industria chimica;
12) Progettazione di reattori chimici;
13) Strumentazione e controllo degli impianti chimici;
14) Tecnica delle sicurezza ambientale;
15) Tecnica delle fermentazioni industriali.

I 170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche:
1) Circuiti digitali;
2) Circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;
3) Circuiti elettronici di potenza;
4) Compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale;
5) Elettromeccanica dei sistemi continui;
6) Elettrotecnica;
7) Magnetofluidodinamica applicata;
8) Modelli numerici per l'ingegneria elettrica;
9) Modellistica elettrica dei materiali;
10) Plasmi e fusione termonucleare controllata;
11) Principi di ingegneria elettrica;
12) Progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
13) Progetto automatico dei circuiti;
14) Teoria dei circuiti;
15) Teoria delle reti elettriche;
16) Conversione diretta dell'energia;
17) Costruzione di apparecchi elettrici;
18) Elettrotermia;
19) Ingegneria dei materiali elettrici;
20) Materiali per l'ingegneria elettrica;
21) Tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;
22) Tecnica delle alte tensioni;
23) Tecnica ed economia dell'energia;
24) Tecnologie dei plasmi;
25) Tecnologie elettriche;
26) Tecnologie elettromeccaniche;
27) Tecnologie per la fusione termonucleare.

I 200 - Misure elettriche ed elettroniche;
1) Affidabilità e controllo di qualità;
2) Elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
3) Fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
4) Misure a iperfrequenze;
5) Misure di compatibilità elettromagnetica;
6) Misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
7) Misure elettriche;
8) Misure elettroniche;
9) Misure di alta tensione;

10) Misure per l'automazione e la produzione industriale;
11) Misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
12) Misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
13) Qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
14) Sensori e trasduttori;
15) Strumentazione elettronica di misura.

I 240 - Automatica:
1) Analisi dei sistemi;
2) Automazione industriale;
3) Azionamenti ed elettronica industriale;
4) Controlli automatici;
5) Controllo dei processi;
6) Controllo digitale;
7) Elementi di automatica;
8) Identificazione dei modelli e analisi dei dati;
9) Metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
10) Modellistica e controllo.dei sistemi ambientali;
11) Modellistica e gestione delle risorse naturali;
12) Modellistica e identificazione;
13) Robotica industriale;
14) Sistemi adattativi;
15) Sistemi di supervisione e controllo esperto;
16) Strumentazione e misure per l'automazione;
17) Tecnologie dei sistemi di controllo;
18) Teoria dei sistemi;
19) Teoria del controllo.

I 250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni:
1) Basi di dati;
2) Calcolatori elettronici;
3) Fondamenti di informatica;
4) Impianti di elaborazione;
5) Informatica grafica;
6) Informatica industriale;
7) Informatica medica;
8) Informatica teorica;
9) Ingegneria del software;
10) Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) Intelligenza artificiale;
12) Linguaggi e traduttori;
13) Reti di calcolatori;
14) Reti logiche;
15) Robotica;
16) Sistemi di elaborazione;
17) Sistemi informativi;
18) Sistemi operativi;
19) Sistemi per la progettazione automatica;

20) Teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

I 270 - Ingegneria economico-gestionale:
1) Economia applicata all'ingegneria;
2) Economia dei sistemi industriali;
3) Economia e gestione dei servizi;
4) Economia e gestione dell'innovazione;
5) Economia ed organizzazione aziendale;
6) Gestione aziendale;
7) Gestione dell'informazione aziendale;
8) Gestione della qualità;
9) Marketing industriale;
10) Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
11) Sistemi di analisi finanziaria;
12) Sistemi di controllo di gestione;
13) Sistemi organizzativi;
14) Sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro;
15) Strategia e sistemi di pianificazione.

P 012 - Economia politica:
1) Economia politica;
2) Istituzioni di economia;
3) Microeconomia.

P 041 - Statistica:
1) Fondamenti di statistica;
2) Statistica e calcolo delle probabilità.

92A4830

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo all'inquadramento di personale nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del 9 novembre 1992, n. 1, è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'inquadramento del personale della ottava qualifica funzionale, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri (tabella *B*, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400).

92A4877

Avviso relativo all'inquadramento di personale nei ruoli dei commissariati del Governo nelle regioni

Nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del 9 novembre 1992, n. 2, sono pubblicati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'inquadramento del personale, dalla seconda alla ottava qualifica funzionale, nei ruoli dei commissariati del Governo nelle regioni (tabella *C*, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400).

92A4878

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante: «Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica».

Il decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante: «Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 27 agosto 1992.

92A4853

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di ricompensa al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alla persona sottoindicata con la motivazione di seguito riportata:

Finanziere Antonio Dal Torrione. — Libero dal servizio, con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere interveniva in soccorso di un giovane inseguito da un malvivente armato di coltello riuscendo, dopo una violenta colluttazione, a disarmare l'aggressore ed a trarlo in arresto. Viareggio (Lucca), 23 novembre 1991.

92A4838

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Raffaello» in Palo del Colle

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1992, i poteri conferiti al rag. Giuseppe Ruggieri, commissario governativo della società cooperativa «Raffaello», con sede in Palo del Colle (Bari), sono stati prorogati fino al 5 aprile 1992.

92A4835

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di un carico di IVA ed accessori dovuto dalla S.r.l. «Officina F.lli Da Canal», in Mel

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 la riscossione del carico di IVA ed accessori di L. 218.989.127 dovuto dalla S.r.l. «Officina F.lli Da Canal», con sede in Mel, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'intendenza di finanza di Belluno nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A4837

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100310 dell'8 maggio 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer Italia S.p.a. di Milano la seguente donazione:

un amplificatore di DNA a 49 posti Violet mod. BS 501 completo di PC8088 per un valore di L. 9.345.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100338 dell'8 maggio 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della dottoressa Maria Pia Cassarino di Roma la donazione di un microscopio elettronico Siemens Elmiskop 101 del valore di L. 250.000.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100376 dell'8 maggio 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hewlett Packard italiana S.p.a. di Cernusco sul Naviglio (Milano) la donazione della sottoindicata apparecchiatura e documenti del valore commerciale di L. 74.543.000 + I.V.A.:

un HP A2161A; un HP A1099A; un OPT ABK; un HP C2213A; un OPT 003; un OPT 004; 1 OPT W03; un HP K2291; un HP K2297; un HP B2378A; un OPT AAB; un HP B1864A; un OPT OBC; un OPT OBD; un OPT OBE; un OPT OBF; un OPT OBG; un OPT OBT; un OPT OBL; un OPT OBN; un HP 33449AZ; un OPT W03; un OPT 33475B; un HP 92284A; un HP B2373A; un OPT AAU; un OPT OB1; un HP B2372A; un OPT AAU; un OPT OB1; un HB B1621A; un OPT OAN; un HP B1622A; un OPT AAH.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100377 dell'8 maggio 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono S.p.a. di Roma la donazione della sottoindicata apparecchiatura:

Oncodisc e relativo lettore per un valore commerciale di circa L. 3.500.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100985 dell'8 maggio 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte delle ditte: Seda S.p.a. - Milano; Kontron Istruments - Milano; Sud Suture S.r.l. - Napoli; Medical - Napoli e Tecnomedica S.r.l. - Napoli, le donazioni delle sottoindicate apparecchiature:

A) Ditta Seda S.p.a. - Milano:

un elettrobisturi - cat. Gen. H300 - Serie n. 273, L. 14.000.000;

un monitor-defibrillatore LP 65-Physio-Control S/n. 31347, L. 18.600.000;

un modulo pressione LS 200-Physio-Control S/n. 1037, L. 9.800.000;

un modulo pressione Sentry-Bard - S/n. 2699, L. 12.000.000;

un apparecchio per termodiluzione Com-1 American Edwards S/n. A 1375, L. 21.500.000;

una pompa TR400-AHS/France - S/n. 235, L. 3.900.000;

un flussimetro MTL 503-Skalar S/n. 20069, L. 25.000.000;

due monitor ECG pressione - 90603-11-82-Spacelabs S/n. 32342-32304, L. 22.182.000 cadauno.

B) Ditta Kontron Instruments - Milano:

un monitor ECG ad 1 traccia - mod. 105 - S/n. 0560, L. 4.500.000;

due monitor ECG pressione a 2 tracce mod. 125 S/n. 366-1180-1008, L. 6.000.000 cadauno;

un modulo amplificatore pressione S/n. 366, L. 1.800.000;

una pompa per infissione volumetrica mod. IVAC 631 - S/n. 63-6093, L. 3.800.000.

C) Ditta Sud Suture S.r.l. - Napoli:

una pompa a siringa Treomic IP4 S/n. 4438, L. 2.700.000;

una pompa volumetrica UVP2000 S/n. 509605, L. 4.200.000.

D) Ditta Medical - Napoli:

un respiratore Bennet MA 1 B matr. 90413, L. 20.000.000.

E) Ditta Tecnomedica S.r.l. - Napoli:

una sviluppatrice DX285 S/n. A593, L. 6.000.000.

92A4836

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 18 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1992, registro n. 15 Università e ricerca, foglio n. 19, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Luzzatto Dina Augusta vedova Buzzacarini consistente in un immobile sito in Padova, via Vescovado numeri civici 26-28-30-32-34-36, con adiacenze tutte (affittate o meno), foresterie, cortile, giardino, compresa l'uscita di via Dietro Duomo, escluse le case su via Dietro Duomo a est del cancello, censito al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Padova, sezione F, foglio 10, mappali 62, sub 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 13, 14, 312, 126, 37, 34, 35, 27 e 36, del valore complessivo di L. 4.800.000.000.

92A4854

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al direttore didattico pro-tempore del 1° circolo di Campi Bisenzio ad accettare una donazione

Con decreto n. 402/I del 7 settembre 1992 del prefetto della provincia di Firenze, il direttore didattico pro-tempore del 1° circolo di Campi Bisenzio è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice del valore di L. 1.600.000 ed un personal computer del valore di L. 700.000 per un valore complessivo di L. 2.300.000 disposta dai signori Fois e Boschiero.

92A4855

Autorizzazione al direttore didattico di Ponte di Piave ad accettare una donazione

Con decreto n. 3627/II dell'8 luglio 1992 del prefetto della provincia di Treviso, il direttore didattico di Ponte di Piave è stato autorizzato ad accettare la donazione di una batteria per telecamera del valore di

L. 87.500, un proiettore del valore di L. 464.000, attrezzature varie psicomotricità del valore di L. 2.030.000, per complessive L. 2.581.500 disposta dal comitato genitori della scuola materna di Campodipietra.

92A4856

Autorizzazione al direttore didattico pro-tempore del 6° circolo di Prato ad accettare una donazione

Con decreto n. 403/I del 17 settembre 1992 del prefetto della provincia di Firenze, il direttore didattico del 6° circolo di Prato è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice del valore di L. 2.900.000 disposta dai rappresentanti del consiglio di interclasse della scuola elementare di Fontanelle.

92A4857

Autorizzazione al direttore didattico pro-tempore dell'8° circolo di Prato ad accettare una donazione

Con decreto n. 531/1° del 17 settembre 1992 del prefetto della provincia di Firenze, il direttore didattico pro-tempore dell'8° circolo di Prato è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice del valore di L. 2.500.000, un televisore Phonola del valore di L. 1.030.000, una lavagna luminosa del valore di L. 500.000, per complessive L. 4.030.000 disposta dall'insegnante sig. Sciacca e da due genitori di alunni della scuola elementare di Vergaio.

92A4858

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 ottobre 1992 relativi alla emissione dei BOT fissata per il 15 ottobre 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 gennaio 1993 è di L. 96,02, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 15 aprile 1993 è di L. 91,94 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 ottobre 1993 è di L. 84,95, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A4907

Cambi giornalieri del 26 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 26 ottobre 1992

Dollaro USA	1338,55
ECU	1703,84
Marco tedesco	868,62
Franco francese	256,18
Lira sterlina	2118,92
Fiorino olandese	772,17
Franco belga	42,19
Peseta spagnola	12,225
Corona danese	225,99
Lira irlandese	2289,59
Dracma greca	6,706
Escudo portoghese	9,731
Dollaro canadese	1067,68
Yen giapponese	10,927
Franco svizzero	973,85
Scellino austriaco	123,60
Corona norvegese	213,26
Corona svedese	230,70
Marco finlandese	275,42
Dollaro australiano	955,72

92A4913

REGIONE TOSCANA

Proroga dell'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale «Uliveto» in contenitori di PET «Lighter» nonché rinnovo dell'autorizzazione a confezionare e vendere la medesima acqua minerale in contenitori di PET «Melinar B 90» e «Vivypak».

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 05897 del 13 luglio 1992, esecutiva ai sensi di legge, alla S.p.a. Acque e terme, con sede legale e stabilimenti di produzione in comune di Vicopisano - Uliveto Terme - via provinciale Vicarese, provincia di Pisa, è stata prorogata l'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale «Uliveto» nei contenitori PET «Lighter» prodotti dalla Inca International S.p.a. e dalla Fanini Fain S.r.l. di cui alla delibera n. 8695 dell'8 ottobre 1990; è inoltre rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale sopracitata in contenitori di PET «Melinar B 90» e «Vivypak» di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 6441 del 24 luglio 1989.

Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nella delibera della giunta regionale Toscana n. 6441 del 27 aprile 1989, esecutiva ai sensi di legge, ad esclusione dei punti 4 e 7, sono confermate anche tutte le prescrizioni contenute nella delibera della giunta regionale Toscana n. 8695 dell'8 ottobre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ad esclusione dei punti 4 e 7. La proroga e il rinnovo delle autorizzazioni in oggetto delle delibere sopracitate vengono concesse alla società richiedente per ulteriori tre anni ed è subordinata dall'esito favorevole dei controlli di laboratorio eseguiti con frequenza all'incirca quadrimestrale a partire dalla data di notifica della delibera n. 05897 del 13 luglio 1992, esecutiva ai sensi di legge e relativi accertamenti analitici effettuati secondo quanto contenuto alle lettere *a)* e *b)* dei punti 8 e 9 delle delibere già citate.

I contenitori dovranno essere contrassegnati con etichette conformi a quanto prescritto nell'art. 11 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 105.

92A4859

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Bari. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 9 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe, pubblicato nel fascicolo relativo al supplemento straordinario sopracitato, sono apportate le seguenti rettifiche:

Le tariffe del comune di BISCEGLIE alla pag. 11 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di BISCEGLIE
Zona censuaria Unica
Zona territoriale B

Categoria	Classe	Tariffa lire
B/1	U	1.900
B/2	U	1.900
B/3	U	1.500
B/4	U	2.800
B/5	1	1.700
	2	2.000
B/7	U	2.400

92A4860

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 350.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 3 0 9 2 *

L. 1.200